SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 74



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 31 marzo 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca







Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. **34**.

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:

a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui;

b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;

c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".

3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-*ter*, nonché la lettera *b)* del comma 4-*quater*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.



2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per la relativa presa d'atto.

3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. È altresì autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

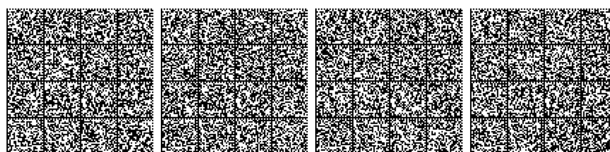
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale.

6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.

7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.



Art. 3.

Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

Art. 4.

Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-*novies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: *a)* entità del patrimonio al netto delle perdite; *b)* numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; *c)* ampiezza della copertura della popolazione; *d)* priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

Art. 5.

Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010

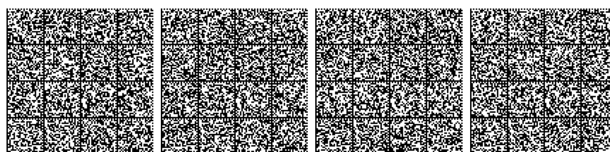
1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

Art. 6.

Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di protezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.



Art. 7.

Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0074

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2 -*bis*;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero della difesa, di proroga del termine, di interesse, indicato nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga del termine di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di dover dare comunque seguito alla richiesta del Ministero della difesa, attesa la peculiare disciplina di reclutamento nelle Accademie militari degli allievi ufficiali medici;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui alla Tabella 1, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, è prorogato, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 289



Tabella 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 70, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare.
Articolo 19, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga, per tutto l'anno 2011, dell'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo), è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell'insieme degli interventi a sostegno dell'occupazione.
Articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.



Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129	Anno Accademico 2011-2012	31 dicembre 2011	L'intervento si rende necessario per consentire che i concorsi, già banditi, per il reclutamento nelle Accademie militari degli allievi ufficiali medici possano svolgersi e concludersi secondo l'attuale disciplina, in quanto le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.lgs n. 21 del 2008, in materia di accesso programmato ai corsi di laurea specialistica/magistrale, risultano inconciliabili con le modalità e i tempi di svolgimento dei citati concorsi.

11A04295

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di proroga dei termini d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;

Ritenute la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 292



TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione (sintetica)
Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga si rende necessaria per rivedere le modalità regolamentari di composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dopo la definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 10.11.2008, n. 180, e dopo che con i DD.MM. 3 luglio 2009, n. 89 e n. 90 e DD.MM. 30 settembre 2009, n. 125, 126 e 127 sono stati definiti i settori ai quali afferiscono i docenti delle istituzioni sulla base delle discipline di insegnamento.
Articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga del Consiglio nazionale per la pubblica istruzione (CNPI) si rende necessaria nelle more dell'attuazione della riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
Art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici; criticità applicative della norma nei confronti degli studenti comunitari non italiani candidati alle prove di ammissione; esigenza di stabilire modalità di individuazione dei punteggi conseguiti nel percorso scolastico dalla generalità degli studenti, tenuto conto che le disposizioni sancite dall'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 trovano esclusivo riferimento nei confronti degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche italiane.

11A04296



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga del termine di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, è prorogato, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 297



Fonte normativa	**Termine di scadenza**	**Termine di ulteriore proroga**	**Motivazione**
Art. 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'art. 2, comma 12-*duodecies*, della legge n. 10 del 2011, ha differito al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui alla legge n. 119 del 2003 e alla legge n. 33 del 2009: pertanto, il termine delle attività del Commissario *ex lege* n. 33 del 2009 dovrà essere necessariamente prorogato fino al **31 dicembre 2011** per consentire al medesimo di procedere agli adempimenti a suo carico in materia di accettazione delle domande di rateizzazione e di revoca delle quote aggiuntive, assegnate in base alla legge n. 33 del 2009, ai produttori oggetto di intimazione di pagamento che non abbiano aderito ai piani di rateizzazione, nonchè per la gestione dei contenziosi amministrativi connessi ai provvedimenti adottati.

11A04297



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dall'Ufficio del Ministro della gioventù, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Dipartimento della protezione civile, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e dall'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella I allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella I allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011 ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

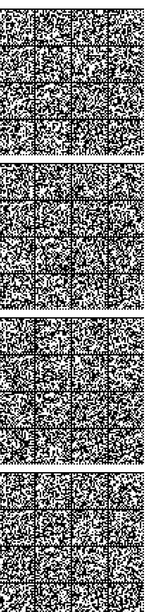
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 294

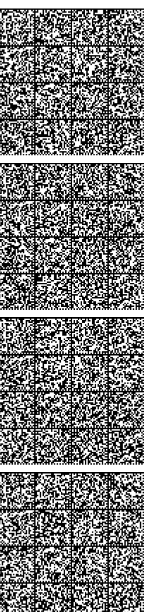


TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prorogato dall'articolo 1, comma 1 del DL 29 dicembre 2010, n. 225	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La norma si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in ambiti molto peculiari quali le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La proroga si rende indispensabile per ottenere un ampio e condiviso concerto che uniformi le diverse esigenze e i diversi ambiti di operatività, sia garantendo sia alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, che agli operatori delle organizzazione di volontariato la necessaria sicurezza nelle attività che svolgono nel tempo del loro impiego.
Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di garantire, nelle more dell'entrata in vigore del prossimo Programma statistico nazionale 2011-2013, l'efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010.
Articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di differire l'obbligo di cui alla disciplina generale contenuta nell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alla Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova), il cui scopo principale è il



			potenziamento dell'Istituto Giannina Gaslini (istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova).
Articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e le regioni e province autonome volta per volta interessate dagli interventi ai sensi dell'articolo 4 del d.l.n. 78/2009.
Art. 23, comma 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	In mancanza della proroga del termine di legge, allo stato fissato al 31.03.2011, diverse strutture alberghiere sarebbero costrette a cessare la propria attività, con intuibili ricadute negative sull'intero settore turistico, già particolarmente colpito dall'attuale crisi economica.
Art. 3, comma 1 *bis* del d.l. n. 105/2003	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La norma consente ai laureati, secondo l'ordinamento previgente al *D.M. 3 novembre 1999, n. 509* del MIUR, di continuare a sostenere, anche per l'anno 2011, l'esame di Stato di abilitazione professionale secondo le modalità di cui al previgente *decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.* La proroga si rende necessaria in quanto le sessioni d'esame sono previste per i mesi di giugno e dicembre 2011. La disposizione interessa le seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo. Si evidenzia che in passato il Legislatore sin dal 2003 ha riconosciuto la necessità di prorogare tale termine.
Articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,	31 marzo 2011	30 settembre 2011	La proroga si rende necessaria in quanto non risultano ancora erogate le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze del trasporto pubblico locale.



dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.			
Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga si rende necessaria per adeguare il termine vigente alla fase attuativa del Piano nazionale per il sud.

11A04298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di proroga dei termini d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

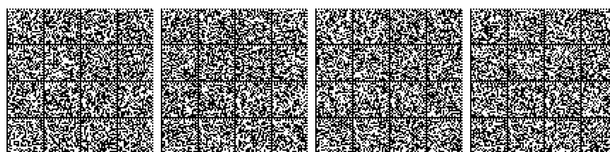
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 296

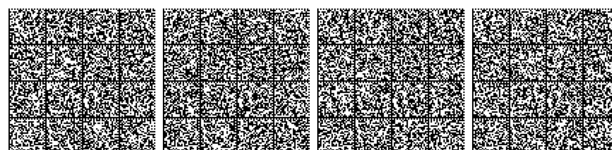


TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso.
Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	L'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 36/2003, relativo all'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevede che i rifiuti aventi un PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, non possono essere smaltiti in discarica. Il termine di decorrenza di tale



			divieto, originariamente stabilità al 1 gennaio 2007, era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'articolo 15, comma 2-ter, della legge 166/2009, di conversione del decreto legge 135/2009. Tale norma prevede, di conseguenza, che tali rifiuti, tra cui il cosiddetto "car-fluff" siano avviati alla termovalorizzazione in impianti autorizzati al trattamento di rifiuti. Ad oggi, nonostante siano in fase di costruzione alcuni impianti che potranno trattare tali rifiuti, non sono presenti nel nostro Paese strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, che - considerando solamente la produzione di "car-fluff" prevista per il 2011 - ammonta a circa 300.000 tonnellate. Pertanto, in caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi di tali rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'estero, con un notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici.
Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 161/06, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabiliva che dal 1° gennaio 2011 non potessero più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso. Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della Direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE. La limitazione all'esportazione citata,



			inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell'UE, comportando, di fatto, una discriminazione della aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell'UE. Si ritiene dunque opportuno prorogare di un anno il termine previsto per il divieto di esportazione.
Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	La proroga intende assicurare l'utile conclusione del programma di assunzioni attraverso procedure concorsuali pubbliche intrapreso ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 208/2008 dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in avanzato stato di svolgimento. Al fine di consentire la conclusione regolare delle suddette procedure di selezione e reclutamento, che hanno scontato la particolare complessità delle attività di individuazione dei profili tecnici del personale, si prevede una proroga che permetta la conclusione delle procedure concorsuali sino a dicembre 2011, ivi compresa la fase delle deliberazioni di assunzione e della sottoscrizione dei contratti individuali.
Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	La proroga intende garantire che le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti siano effettuate senza soluzione di continuità nel territorio della Regione Campania, onde consentire il completamento delle operazioni di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella regione, estendendo di un anno della fase transitoria attribuita alla competenza dei comuni per la raccolta, lo spazzamento ed il trasporto, nonché per lo smaltimento ed il recupero della frazione raccolta in modo differenziato. Le modifiche si rendono altresì necessarie al fine di non sottrarre alle amministrazioni



			locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. Ne deriva la necessità di posticipare di un anno la possibilità per le società provinciali di avvalersi degli ordinari mezzi di riscossione previsti dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le proroghe in proposta riproducono parzialmente quelle introdotte dall'art. 1-bis del DL 196/2010 recante Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come modificato dalla legge di conversione n. 1/2011.

11A04300



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dal Ministero per i beni e le attività culturali di proroga dei termini d'interesse, indicati nella Tabella I allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla Tabella l allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

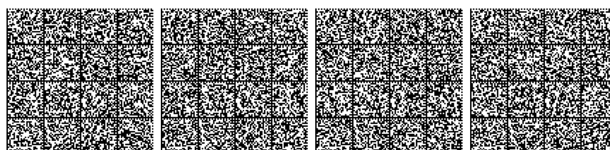
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 295



TABELLA 1

Fonte normativa	**Termine di scadenza**	**Termine di ulteriore proroga**	**Motivazione**
Articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga del mandato del Presidente della Fondazione La Triennale di Milano si rende necessaria per consentire la proficua prosecuzione delle importanti iniziative culturali e gestionali intraprese, evitando possibili ricadute negative sulla continuità della gestione.
Articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La disposizione consente al Ministro per beni e le attività culturali di prorogare fino al 31 dicembre 2011 la durata degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, al fine di assicurare la continuità degli interventi per il superamento di ogni criticità di gestione, con particolare riguardo agli aspetti di gestione economico-patrimoniale, e di consentire la ripresa dell'ordinaria amministrazione da parte degli organi di gestione dei Teatri.

11A04301



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/comm. sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 288



Tabella 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 - **SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	La proroga sino al 31 dicembre 2011 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L.n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1 - quater del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.
articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni - **DIRITTI AEROPORTUALI**	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	Premesso che in data 4 ottobre 2010 è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella G.U. 11.12.2010, n. 289, recante l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata 2010, si rappresenta che il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma. Inoltre, si rappresenta che è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/12, concernente i diritti aeroportuali, che prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove disposizioni in materia. Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2011, il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di



			programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Inoltre, solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma. Da ciò, discende la necessità di prorogare al 31 dicembre 2011, anche la previsione relativa alla decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in caso di mancata presentazione dell'istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari. Contestualmente deve essere prorogato al 31 dicembre 2011 anche il termine previsto articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni
articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 – **VERIFICHE SISMICHE - DIGHE**	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga del termine si ritiene necessaria in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate le verifiche sismiche delle dighe di ritenuta.
articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - **SETTORE FUNIVIARIO**	due anni (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga del termine si ritiene necessaria in ragione delle complesse attività di verifica tecnica che devono essere svolte da parte degli organi di controllo sull'idoneità al funzionamento e relativa sicurezza di ogni singolo impianto di trasporto pubblico effettuato con sistemi funicolari aerei e terrestri.
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 – **CONCESSIONI AEROPORTUALI**	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	Gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali sono connessi anche ai procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del Gruppo di lavoro di vertice, istituito presso il Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione. Le problematiche emerse nel corso di tali procedimenti, che hanno comportato un prolungamento dei tempi di lavoro e l'iter dei decreti approvativi delle convenzioni che i gestori sottoscrivono con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), finalizzati al rilascio della concessione, che prevedono l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, rendono necessario prorogare ulteriormente al 31 dicembre 2011 il termine per l'emanazione di tali decreti.
articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,	31 dicembre		La ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 si



n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. – **PERSONALE MARITTIMO**	2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	rende necessaria per consentire che l'imbarco di cittadini membri dell'Unione Europea, destinati a ricoprire la funzione di comandante a bordo di navi italiane, possa avvenire in forza di un'attestazione dell'armatore sulla base della conoscenza della lingua e della normativa italiana di settore da parte degli stessi. Tanto in ragione del fatto che il decreto ministeriale di definizione dei programmi di qualificazione professione nonché dell'organismo competente allo svolgimento della verifica per l'accertamento delle conoscenze di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione, è in corso di definizione e che la mancanza di tale strumento preclude di fatto l'imbarco dei cittadini membri dell'U.E. su navi battenti bandiera nazionale, con gravi difficoltà di reperimento di equipaggi qualificati, ma soprattutto per gli effetti discendenti dalla violazione di un precetto di principio di diritto dell'Unione Europea che, invece, prevede la libera circolazione di lavoratori nell'ambito dell'Unione.
articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 – **RIORDINO CAPITANERIE DI PORTO**	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	Si rende necessario prorogare al 31 dicembre 2011 il termine entro cui emanare il decreto ministeriale di natura regolamentare per il riordino del Corpo delle Capitanerie di porto, tenuto conto del fatto che l'attuale stato di avanzamento dell'iter approvativo, se pur avviato, non potrà giungere a conclusione nel termine prospettato, in ragione della complessità della materia, stante gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.
articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – **ECOBONUS**	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	Il comma 250, primo periodo, dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel secondo periodo del predetto comma 250 è altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009. Nell'ambito di tali finalità, in particolare, sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per le finalità di cui al regolamento adottato con DPR n.227/2007, che destinava somme per la realizzazione ed il completamento di strutture logistiche intermodali; con i successivi decreti attuativi, previsti dal citato articolo 2, comma 250, della



			legge finanziaria 2010, a tale finalità sono state destinate risorse pari a 30 milioni di euro. Ciò premesso, si ritiene indispensabile prevedere la proroga al 31 dicembre 2011 della misura del c.d. "ecobonus" per un importo pari a 30 milioni di euro, rivenienti dalle risorse stanziate a favore del settore dell'autotrasporto dalla legge finanziaria 2010.
articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- **APPALTI**	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010- L.10/2011)	31 dicembre 2011	Le disposizioni transitorie del d.lgs. 163/2006 in materia di dimostrazione dei requisiti riferiti agli esecutori di lavori pubblici (art. 253, comma 9-bis) e ai prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (art. 253, comma 15-bis), necessitano della ulteriore proroga fino al 31.12.2011; ciò in quanto, la difficile congiuntura economica recente ed attuale rende necessario protrarre la validità delle disposizioni volte ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare degli operatori economici, mediante, ad esempio, l'utilizzo dei lavori svolti nei migliori cinque anni degli ultimi dieci anziché negli ultimi cinque anni.

11A04302

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1,2 e 2-*bis*;

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga del termine di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. l'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011, ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 295



Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Art. 3, comma 112, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.	31 marzo 2011,ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	Tale ulteriore proroga consente la definitiva conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, presso cui tali risorse, attualmente, prestano servizio, del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A e all'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A., così come previsto dallo stesso art. 3 comma 112 della L. 244/2007.
Art. 19 comma 14, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni.	31 marzo 2011, ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	Prorogando il termine di scadenza al 31 dicembre 2011 si assicura l'esercizio dell'attività dei consulenti finanziari fino alla attuazione della normativa sull'apposito Albo previsto dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
Art. 41, comma 16-undecies, del DL 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.	31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	Proroga, nei limiti delle risorse disponibili, le convenzioni in essere per la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994. La proroga in questione eviterebbe soluzioni di continuità nella gestione degli interventi agevolati, stante l'impossibilità – nell'attuale contesto – di selezionare un nuovo gestore.
Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25	31 marzo 2011 ai sensi dell'art. 1 del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011.	31 dicembre 2011	La disposizione differisce il termine di cessazione delle funzioni del collegio dei revisori già costituito in seno all'ENEA, che era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 23-octiesdecies, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010. Tale differimento è



			reso necessario dalle esigenze di assicurare l'esercizio della funzione di controllo nei riguardi dell'Ente, non previste dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. La proroga, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.
Art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga è giustificata dall'esigenza di conservare l'efficacia delle normative regionali in materia di tasse automobilistiche ed IRAP difformi dalla disciplina statale nelle more dell'approvazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale.
Articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.	31 marzo 2011	Gennaio 2012 (avvio operatività del sistema della trasmissione mensile) Anno 2011 (avvio della sperimentazione)	Avvio graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta e necessità dei tempi tecnici per l'avvio del sistema di trasmissione mensile delle medesime dichiarazioni.
Art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali comporterà, per gli enti locali, il compimento di una serie di complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica. Pertanto, si rende opportuno prevedere un termine più ampio per consentire agli enti di cui sopra il tempestivo avvio di tali attività.
Articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.	30 settembre 2011	31 dicembre 2011	La disposizione posticipa, limitatamente all'anno 2011, il termine di pubblicazione degli studi di settore in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre di tale anno. Il differimento dei termini, che consente di operare per tale annualità in modo sostanzialmente analogo a quanto avvenuto per il 2008, ha



			il precipuo fine di assicurare agli studi di settore il maggior grado di aderenza alla specifica realtà economica e, quindi, di stimare correttamente i ricavi ed i compensi degli operatori economici interessati. Infatti, tale tempistica dovrebbe garantire il corretto coordinamento delle attività di costruzione, approvazione e pubblicazione degli studi di settore con quelle di analisi ed elaborazione di eventuali correttivi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica del 2011.
Articolo 12, comma 1, lettera p)-*bis*, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La sperimentazione ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore. Si ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione per verificare l'effettiva possibilità che i nuovi livelli di *pay-out* possano tradursi, su un più lungo periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco conseguibili negli anni avvenire, così da giungere ad un pieno recupero, non solo in termini di raccolta, ma anche di entrate erariali, rispetto a quelli fino ad oggi raggiunti.

11A04303



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dal Ministero dell'interno di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'art. l'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella I allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 291

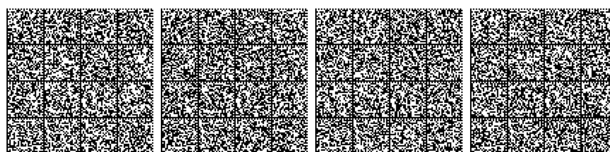
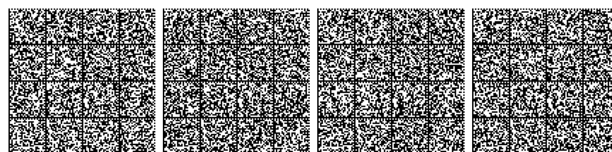


TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione (sintetica)
Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga è necessaria per garantire la funzionalità degli enti locali attraverso l'esercizio dei poteri d'impulso e sostitutivo da parte del Prefetto, da attivare in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo - il relativo termine scade il 31 marzo 2011 - e dei provvedimenti di riequilibrio.
Articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga si rende necessaria per evitare dannose soluzioni di continuità nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali nella fase transitoria gestita dall'Unità di missione e comunque fino all'emanazione del decreto interministeriale che dovrà stabilire le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite.
Articolo 3, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S..	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga si rende indispensabile ai fini dell'individuazione delle misure atte a garantire i requisiti minimi di sicurezza dei dati biometrici da inserire nelle carte d'identità in formato cartaceo.
Articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga è necessaria in quanto lo svolgimento del periodo minimo di servizio (6 mesi presso gli uffici centrali e 1 anno presso gli uffici periferici) ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto comporta un ingente impegno di risorse finanziarie per sostenere gli oneri dell'invio in missione di circa 200 funzionari prefettizi.

11A04304



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ulteriore proroga di termini ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di proroga dei termini, d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 286



Tabella 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 70, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare.
Articolo 19, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga, per tutto l'anno 2011, dell'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo), è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell'insieme degli interventi a sostegno dell'occupazione.
Articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.

11A04305



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ulteriore proroga di termini ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste le richieste pervenute dal Ministero della salute di proroga dei termini, d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

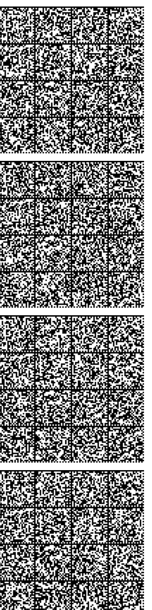
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 290



TABELLA 1

Fonte normativa	**Termine di scadenza**	**Termine di ulteriore proroga**	**Motivazione**
Articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga dei termini in materia di attività libero – professionale, è determinata dalla necessità di portare a compimento tutte le iniziative relative alle modalità di esercizio dell'attività libero – professionale intramuraria, poste a carico delle Regioni e Province autonome, anche a seguito dell'Accordo Stato – Regioni del 18 novembre 2010.
Articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Permane la necessità di prorogare le disposizioni in materia di "pay back"sul prezzo dei farmaci, sia per quelli immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006 e sia per quelli immessi successivamente. Tale possibilità consente alle aziende di veder sospesa la riduzione del 5% dei prezzi di alcuni farmaci a fronte del versamento da parte delle stesse alle regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo. La proroga, oltre a consentire alle aziende di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele, permette alle regioni di ottenere nell'immediato una liquidità finanziaria rispetto al verificarsi dei consumi.

11A04306



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2011.

Ulteriore proroga di termini relativa al Dipartimento della funzione pubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*;

Viste, nella tabella 1 allegata al decreto-legge n. 225 del 2010, le seguenti disposizioni normative il cui termine di scadenza del 31 dicembre 2010 è ora fissato, dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, al 31 marzo 2011:

art. 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

art. 66, commi 9-*bis* e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

art. 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Tenuto conto che alcuni dei relativi provvedimenti di autorizzazione ad assumere hanno definito il loro corso in tempi recenti e che, pertanto, le amministrazioni non hanno ancora potuto darvi attuazione, nonché che altri provvedimenti di autorizzazione sono ancora in itinere e, in assenza di un atto definito, non si può dare corso alle relative assunzioni;

Considerato in via generale che i numerosi e complessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di riassetti organizzativi, riduzione delle dotazioni organiche, riforma del lavoro pubblico non consentono alle amministrazioni interessate di provvedere nei tempi programmati alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti e con i vincoli della disciplina in materia;

Considerato che a fronte delle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato si palesa opportuno ed utile procedere alla proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle predette limitazioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003;

Vista le richieste pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di proroga non onerosa dei termini in scadenza indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

p.*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 293



TABELLA 1

Fonte normativa	**Termine di scadenza**	**Termine di ulteriore proroga**	**Motivazione (sintetica)**
Art. 17, commi 15, 16 e 17 del DL n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n 102/2009	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Provvedere alle assunzioni nella PA di personale a tempo indeterminato, nei limiti e nei vincoli dell'attuale disciplina, a seguito degli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi. (amministrazioni dello Stato, Polizia, VVFF, enti pubblici, enti di ricerca). Anni 2008 e 2009
Art. 3, comma 102 della L. 244/2007, e art. 66, commi 9-bis e 14 del DL n.112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n 133/2008.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	Assunzioni tempo indeterminato, relativamente all'anno 2010, del personale suindicato
Art. 66, comma 13, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n 133/2008 e successive modificazioni.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La previsione lascia intatta la prescrizione che per le università, nell'anno 2011, le assunzioni siano limitate ad un tetto di spesa pari al 50 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. L'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011, in analogia a quanto precedentemente concesso per l'utilizzo delle disponibilità da cessazioni 2008 (utilizzo dal 1/1/2009 al 31/12/2010), viene proposta al fine di tenere conto, vista la prioritaria destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori, dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle nuove disposizioni normative in materia. Si evidenzia che la proroga richiesta non comporta sotto il profilo economico-finanziario alcuna maggiore



			spesa, limitandosi a consentire, anche nell'anno 2011, l'utilizzo di quella parte di risorse resesi disponibili dalle cessazioni dell'anno precedente.
Art. 17, comma 19, del DL n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n 102/2009	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	A fronte delle limitazioni delle assunzioni si propone l'ulteriore proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle PA.

11A04299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2011.

Individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 2-*quater*, della citata legge n. 122 del 2010, che introduce, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, un regime agevolativo per le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, a condizione che il programma comune di rete venga preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto;

Visto l'art. 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, recante la disciplina istitutiva delle reti di imprese;

Considerata la necessità di provvedere alla individuazione dei requisiti che gli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale devono possedere per consentire l'asseverazione del programma comune di rete;

Ritenuto opportuno rinviare l'individuazione degli organismi pubblici ai quali, in via sussidiaria, è consentito asseverare i suddetti programmi di rete, in quanto appare necessaria un'attenta preventiva disamina da effettuarsi d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

1. In attuazione dell'art. 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il presente decreto individua i requisiti da possedere per asseverare il programma comune di rete di cui al comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. L'asseverazione rilasciata a norma del presente decreto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell'incentivo fiscale di cui al comma 2-*quater* dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 concesso alle imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Rete»: l'insieme delle imprese che stipulano il contratto originario previsto al comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

b) «Programma»: il programma comune di «rete» che le imprese attuano e al quale conseguono i benefici fiscali di cui al comma 2-*quater* dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) «Organo comune»: il mandatario comune che agisce in rappresentanza delle imprese partecipanti al contratto di rete;

d) «Organismi di asseverazione»: gli organismi di diritto privato espressione dell'associazionismo imprenditoriale abilitati alla valutazione del «programma di rete»;

e) «Asseverazione»: l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale gli Organismi di asseverazione attestano il possesso dei requisiti da parte delle imprese aderenti alla rete per fruire dei benefici fiscali;

f) «Organismi di certificazione»: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000.

Art. 3.

Organismi di diritto privato abilitati all'asseverazione

1. Sono abilitati a rilasciare l'asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori.

2. Gli Organismi di cui al comma 1 comunicano il possesso dei requisiti ivi indicati all'Agenzia delle entrate nelle forme e modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del comma 2-*sexies* dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Agenzia delle entrate ne dà notizia in apposita Sezione del proprio sito.

Art. 4.

Asseverazione

1. L'asseverazione del Programma comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Ai fini del comma 1, gli Organismi di asseverazione possono avvalersi degli Organismi di certificazione, di Istituti Universitari, di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi Albi o Elenchi.

3. L'asseverazione è attestata entro trenta giorni dalla richiesta di rilascio dell'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete di cui alla lettera *e)* del comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero del rappresentante della Rete risultante dalla stipula dello stesso contratto. L'avvenuta asseverazione è comunicata contestualmente, anche, all'Agenzia delle entrate nelle forme e modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del comma 2-*sexies* dell'art. 42, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5.

Organismi di diritto pubblico

1. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli organismi pubblici ai quali, in via sussidiaria, è consentito asseverare il programma.

Art. 6.

Attività di controllo

1. L'Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal senso, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle entrate può effettuare tra l'altro: *a)* la verifica formale dell'avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; *b)* la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; *c)* la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A04190



DECRETO 1° marzo 2011.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio dell'8 febbraio 2011, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2010, n. 103469, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del Direttore Generale del Tesoro, con la quale il Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 deldecreto del Presidente della Repubblica 398/2003;

Vista la nota n. 9867 del 4 febbraio 2011 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 8 febbraio 2011 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 10542 dell'8 febbraio 2011 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che l'8 febbraio 2011 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento l'11 febbraio 2011 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 28 dicembre 2010, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,50% 1.8.2007/1.2.2018 cod. IT0004273493 per l'importo nominale di euro 2.170.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 102,033 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 5% 1.2.2012 cod. IT0003190912 per nominali euro 529.778.000,00 al prezzo di euro 103,04;

BTP 3% 1.3.2012 cod. IT0004467483 per nominali euro 418.480.000,00 al prezzo di euro 101,17;

CCT t.v. 1.3.2012 cod. IT0003858856 per nominali euro 566.763.000,00 al prezzo di euro 99,90;

BTP 4% 15.4.2012 cod. IT0004220627 per nominali euro 229.264.000,00 al prezzo di euro 102,35;

BTP 2% 1.6.2013 cod. IT0004612179 per nominali euro 452.102.000,00 al prezzo di euro 98,20.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata l'8 febbraio 2011 (regolamento 11 febbraio 2011), è la seguente:

titolo emesso	Importo nominale in circolazione
BTP 4,50% 01.08.2007/01.02.2018 (IT0004273493)	24.806.256.000,00
titoli riacquistati	
BTP 5% 01.08.2001/01.02.2012 (IT0003190912)	27.152.466.000,00
BTP 3% 01.03.2009/2012 (IT0004467483)	15.186.207.000,00
CCT t.v. 01.03.2005/2012 (IT0003858856)	12.385.948.000,00
BTP 4% 15.04.2007/2012 (IT0004220627)	16.571.283.000,00
BTP 2% 01.06.2010/2013 (IT0004612179)	17.166.723.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A04189



DETERMINAZIONE 10 marzo 2011.

Commissione di controllo delle operazioni di estrazione del gioco enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale denominato Superstar.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state, peraltro, dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco Enalotto;

Visto il proprio decreto prot. n. 2009/21730/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco Super Star;

Visto il proprio decreto prot. n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il proprio provvedimento del 25 giugno 2009 recante il regolamento delle operazioni di estrazione del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, denominato Super Star;

Visto l'atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato in data 26 giugno 2009, a seguito dell'apposita procedura di selezione, tra la Sisal S.p.A. e l'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto l'atto esecutivo del menzionato atto di convenzione stipulato tra il concessionario Sisal e l'Amministrazione dei monopoli di Stato in data 26 giugno 2009;

Attese le linee guida in materia di commissioni e organismi collegiali adottate in data 6 dicembre 2010;

Ritenuta esaurita la necessaria fase delle attività di impostazione e di controllo connesse all'avvio dell'operatività del ripetuto atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle conseguenti modifiche al regolamento del gioco Enalotto di cui al citato decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009.

Determina:

Art. 1.

1. All'art. 9 del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è composta da un Presidente, dirigente di prima fascia dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, un componente designato tra i dirigenti di seconda fascia, incardinati operativamente presso la direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, un componente designato tra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, direzione generale, appartenente all'Area III. In caso di impedimento del Presidente, la commissione può essere integrata da un dirigente di seconda fascia. La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri e, nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica. 3. Assolve le mansioni di segretario un dipendente scelto gli appartenenti all'Area II, in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, direzione generale.».



Art. 2.

La commissione ministeriale di cui all'art. 2 del regolamento del 25 giugno 2009, recante la disciplina delle operazioni di estrazione del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, denominato Super Star, è così rideterminata:

un presidente, dirigente di prima fascia dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

un componente designato tra i dirigenti di seconda fascia, incardinati operativamente presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

un componente designato tra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, direzione generale, appartenente all'Area III;

un segretario, scelto tra i dipendenti, appartenente all'Area II, in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, direzione generale.

Nei casi in cui tutti i dirigenti coinvolti nella commissione di cui al comma 1 fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti di seconda fascia, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica.

Art. 3.

La direzione per i giochi e la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse provvedono congiuntamente al piano mensile di designazione dei soggetti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 2.

Gli oneri e le spese per il funzionamento delle menzionate commissioni sono a carico del concessionario del gioco.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore ed ha efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 10 marzo 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 123.

11A04292

DECRETO 22 marzo 2011.

Approvazione dell'aggiornamento delle aree territoriali comunali utilizzate ai fini degli studi di settore e dei FOC (Factory Outlet Center) e modifica del decreto 11 febbraio 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore, e che gli stessi siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nei settori economici delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali;

Considerata la necessità di individuare le peculiarità determinate dal luogo di svolgimento di talune attività economiche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009 e 20 ottobre 2010;



Visti i decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio e 26 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001, 8 marzo 2002, 18 marzo 2004, 6 marzo 2008 successivamente modificato con decreto ministeriale 19 maggio 2009, 7 luglio 2009 e 12 marzo 2010, concernenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 22 dicembre 2010 in relazione agli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011, recanti l'approvazione degli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2010 e delle territorialità specifiche;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento delle territorialità

1. I gruppi e i numeri indici territoriali individuati nei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 26 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 20 marzo 2001, 8 marzo 2002, 6 marzo 2008 successivamente modificato con decreti ministeriali 19 maggio 2009, 7 luglio 2009, 12 marzo 2010 e 16 marzo 2011 sono modificati al fine di tenere conto dell'istituzione dei comuni di Comano Terme e Ledro e della soppressione di quelli preesistenti. I riferimenti territoriali dei nuovi comuni sono riportati in allegato 1. Le predette modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2010.

Art. 2.

Aggiornamento della «Territorialità dei Factory outlet center»

1. Sono aggiornati al 2010 i coefficienti degli indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare la modalità di applicazione dello studio di settore VM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2011, per tenere conto della distanza di ciascun comune in cui viene svolta l'attività economica dal Factory outlet center (F.O.C.) più vicino. La metodologia seguita per individuare tali coefficienti è riportata in allegato 2.

2. La territorialità di cui al comma precedente, con cui effettuare le predette differenziazioni, è applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2010.

Art. 3.

Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008

1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, rinominato «Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore», sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «ed ai soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI



ALLEGATO 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

"AGGIORNAMENTO DELLA TERRITORIALITÀ"



Le analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell'ambito degli Studi di Settore sono integrate, a partire dal periodo d'imposta 2010, a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni di "Comano Terme" (provincia di Trento) e "Ledro" (provincia di Trento).

Il nuovo comune di "Comano Terme" è stato istituito mediante fusione dei comuni di "Bleggio Inferiore" e "Lomaso".

Il nuovo comune di "Ledro" è stato istituito mediante fusione dei comuni di "Bezzecca", "Concei", "Molina di Ledro", "Pieve di Ledro", "Tiarno di Sopra" e "Tiarno di Sotto".

Nel caso in cui i comuni soppressi appartenevano al medesimo gruppo territoriale o presentavano lo stesso numero indice territoriale, ai nuovi comuni di "Comano Terme" e di "Ledro" sono stati confermati tali gruppi o numeri indici territoriali.

Nel caso in cui i gruppi o i numeri indici territoriali divergevano, il valore assegnato ai nuovi comuni è stato ottenuto riapplicando la metodologia prevista per ciascuna territorialità, come previsto dal relativo decreto di approvazione.

INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI RELATIVI AGLI STUDI DELLE TERRITORIALITÀ IN SEGUITO ALL'ISTITUZIONE DEI NUOVI COMUNI DI COMANO TERME E LEDRO (PROVINCIA DI TRENTO)

- ✓ Istituzione del comune di "COMANO TERME" mediante fusione dei comuni di "BLEGGIO INFERIORE" e "LOMASO".

COMUNE DI "COMANO TERME"
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[1]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[2]	6
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLE LAVORAZIONI DELLE PELLI E DEL CUOIO, DEL CONCIARIO E DEL CALZATURIERO[3]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI MOBILI[4]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLE INDUSTRIE TESSILI[5]	2
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA[6]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DEL CONFEZIONAMENTO DI VESTIARIO IN PELLE[7]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO[8]	1

[1] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008, successivamente modificato con D.M. 19 Maggio 2009.
[2] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008.
[3] Territorialità approvata con D.M. 30 Marzo 1999.
[4] Territorialità approvata con D.M. 30 Marzo 1999.
[5] Territorialità approvata con D.M. 30 Marzo 1999.
[6] Territorialità approvata con D.M. 26 Febbraio 2000.
[7] Territorialità approvata con D.M. 16 Febbraio 2001.



TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI[9]	6
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI[10]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MAGLIERIA E DELLA CONFEZIONE DI VESTIARIO[11]	4
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA PREPARAZIONE E CONFEZIONE DI PELLICCE[12]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE[13]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA GIOIELLERIA, OREFICERIA E PRODUZIONE DI METALLI PREZIOSI[14]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL VETRO[15]	2
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI[16]	0,1773
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DI CONCORRENZA CON I GRANDI MAGAZZINI[17]	0,0832
MERCATO POTENZIALE PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI[18]	0,0637
MERCATO POTENZIALE PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE[19]	0,0411
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO DISPONIBILE PER ABITANTE[20]	0,3889
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI[21]	0,1591
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE RESIDENZIALE[22]	0,2079

---

[8] Territorialità approvata con D.M. 3 Febbraio 2000.
[9] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.
[10] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.
[11] Territorialità approvata con D.M. 3 Febbraio 2000.
[12] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.
[13] Territorialità approvata con D.M. 26 Febbraio 2000.
[14] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.
[15] Territorialità approvata con D.M. 8 Marzo 2002.
[16] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008.
[17] Territorialità approvata con D.M. 7 Luglio 2009.
[18] Territorialità approvata con D.M. 7 Luglio 2009.
[19] Territorialità approvata con lo studio di settore UM40A, in D.M. 6 Marzo 2008.
[20] Territorialità approvata con D.M. 12 Marzo 2010.
[21] Territorialità approvata con D.M. 12 Marzo 2010.
[22] Territorialità approvata con D.M. 16 Marzo 2011



- ✓ Istituzione del comune di “LEDRO” mediante fusione dei comuni di “BEZZECCA”, “CONCEI”, “MOLINA DI LEDRO”, “PIEVE DI LEDRO”, “TIARNO DI SOPRA” e “TIARNO DI SOTTO”.

COMUNE DI “LEDRO”
E RELATIVI RIFERIMENTI TERRITORIALI

TERRITORIALITÀ GENERALE[23]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMMERCIO[24]	6
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLE LAVORAZIONI DELLE PELLI E DEL CUOIO, DEL CONCIARIO E DEL CALZATURIERO[25]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI MOBILI[26]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLE INDUSTRIE TESSILI[27]	8
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CERAMICA[28]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DEL CONFEZIONAMENTO DI VESTIARIO IN PELLE[29]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO[30]	3
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI[31]	6
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI[32]	8
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MAGLIERIA E DELLA CONFEZIONE DI VESTIARIO[33]	4
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA PREPARAZIONE E CONFEZIONE DI PELLICCE[34]	1

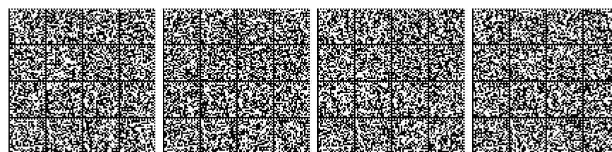
---

[23] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008, successivamente modificato con D.M. 19 Maggio 2009.
[24] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008.
[25] Territorialità approvata con D.M. 30 Marzo 1999.
[26] Territorialità approvata con D.M. 30 Marzo 1999.
[27] Territorialità approvata con D.M. 30 Marzo 1999.
[28] Territorialità approvata con D.M. 26 Febbraio 2000.
[29] Territorialità approvata con D.M. 16 Febbraio 2001.
[30] Territorialità approvata con D.M. 3 Febbraio 2000.
[31] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.
[32] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.
[33] Territorialità approvata con D.M. 3 Febbraio 2000.
[34] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.



TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE[35]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA GIOIELLERIA, OREFICERIA E PRODUZIONE DI METALLI PREZIOSI[36]	1
TERRITORIALITÀ DEL COMPARTO MANIFATTURIERO DELLA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL VETRO[37]	2
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI AFFITTO DEI LOCALI COMMERCIALI[38]	0,1773
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DI CONCORRENZA CON I GRANDI MAGAZZINI[39]	0,0832
MERCATO POTENZIALE PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI[40]	0,0476
MERCATO POTENZIALE PER IL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE[41]	0,0293
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEL REDDITO DISPONIBILE PER ABITANTE[42]	0,3917
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DELLE QUOTAZIONI IMMOBILIARI[43]	0,2372
TERRITORIALITÀ DEL LIVELLO DEI CANONI DI LOCAZIONE RESIDENZIALE[44]	0,1312

[35] Territorialità approvata con D.M. 26 Febbraio 2000.
[36] Territorialità approvata con D.M. 20 Marzo 2001.
[37] Territorialità approvata con D.M. 8 Marzo 2002.
[38] Territorialità approvata con D.M. 6 Marzo 2008.
[39] Territorialità approvata con D.M. 7 Luglio 2009.
[40] Territorialità approvata con D.M. 7 Luglio 2009.
[41] Territorialità approvata con lo studio di settore UM40A, in D.M. 6 Marzo 2008.
[42] Territorialità approvata con D.M. 12 Marzo 2010.
[43] Territorialità approvata con D.M. 12 marzo 2010.
[44] Territorialità approvata con D.M. 16 marzo 2011



ALLEGATO 2

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

"TERRITORIALITÀ DEI FACTORY OUTLET CENTER"



Al fine di tener conto, nell'ambito dello studio VM05U - commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, della concorrenza costituita dai Factory Outlet Center, sono state individuate le "aree gravitazionali", ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun F.O.C., considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dal F.O.C. più vicino.

I valori delle distanze in minuti sono state calcolate tramite funzionalità specifiche (Networking) di software GIS (Geographic Information System). Per tale calcolo è stato utilizzato un network che ha memorizzata la rete stradale italiana, con le relative distanze e i tempi medi di percorrenza calcolati su medie automobilistiche.

La territorialità dei Factory Outlet Center, costruita al 31 Dicembre 2008, è stata aggiornata così da tenere conto dell'apertura dei seguenti F.O.C. avvenute nel corso del 2009 e del 2010:

- Pescara Outlet Village di Città Sant'Angelo (PE) in Abruzzo;
- Outlet Capri Due (La Reggia) di Marcianise (CE) in Campania;
- Sicilia Factory Outlet di Agira (EN) in Sicilia.

Nella tabella 1 è riportato l'elenco completo dei F.O.C.

Nella tabella 2 sono riportate le distanze aggiornate in funzione delle tre nuove aperture unicamente per i comuni interessati. Si fa presente che i comuni distanti più di 90 minuti dal F.O.C. più vicino non compaiono nella tabella, poiché l'analisi delle funzioni di ricavo ha evidenziato che oltre tale raggio la presenza di un F.O.C. non risulta significativa.

Tabella 1 – Elenco dei F.O.C. aperti al 31 Dicembre 2010

Codice F.O.C.	Factory Outlet Center (F.O.C.)	Regione	Comune
1	Designer Outlet Serravalle Scrivia	Piemonte	Serravalle (AL)
2	Nassica Retail Outlet Centre	Piemonte	Vicolungo (NO)
3	The Place Luxury Outlet	Piemonte	Sandigliano (BI)
4	Mondovicino Factory Outlet	Piemonte	Mondovì (CN)
5	Fifty Factory Store Aosta	Valle d'Aosta	Aosta (AO)
6	La Galleria Factory Outlet Seriate	Lombardia	Albano Sant'Alessandro (BG)
7	Full & Fifty Factory Outlet	Lombardia	Meda (MI)
8	Franciacorta Outlet Village	Lombardia	Rodengo Saiano (BS)
9	Fashion District Bagnolo San Vito	Lombardia	Bagnolo San Vito (MN)
10	Luxury Outlet Noventa di Piave	Veneto	Noventa di Piave (VE)
11	Palmanova Outlet Village	Friuli Venezia Giulia	Palmanova (UD)
12	Fidenza Village	Emilia Romagna	Fidenza (PR)
13	Castel Guefo Outlet City	Emilia Romagna	Castel Guelfo (BO)
14	The Mall Outlet Center	Toscana	Leccio Reggello (FI)
15	Factory Outlet Valdichiana	Toscana	Foiano della Chiana (AR)
16	Designer Outlet Barberino del Mugello	Toscana	Barberino di Mugello (FI)
17	Designer Outler Castel Romano	Lazio	Castel Romano (RM)
18	Fashion District Valmontone	Lazio	Valmontone (RM)
19	Soratte Outlet Shopping	Lazio	Sant' Oreste (RM)
20	Fashion District Molfetta	Puglia	Molfetta (BA)
21	Sardinia Outlet Village	Sardegna	Sestu Loc. More Collaxe (CA)
22	San Marino Factory Outlet	San Marino	Repubblica di San Marino
23	Factory Stores Mendrisio	Svizzera Italiana	Mendrisio, Svizzera (CH)
24	Pescara Outlet Village	Abruzzo	Città Sant'Angelo (PE)
25	Outlet Capri Due (La Reggia)	Campania	Marcianise (CE)
26	Sicilia Factory Outlet	Sicilia	Agira (En)

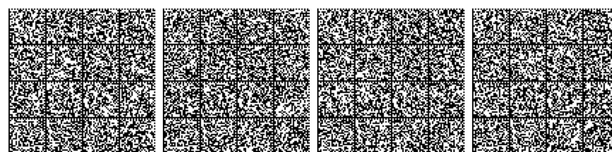


Tabella 2 – Distanze, in minuti di percorrenza, di ogni comune dal F.O.C. più vicino

REGIONE ABRUZZO	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
ABBATEGGIO	30	24
ACCIANO	51	24
AIELLI	62	24
ALANNO	30	24
ALBA ADRIATICA	32	24
ALFEDENA	74	25
ALTINO	52	24
ANCARANO	43	24
ANVERSA DEGLI ABRUZZI	50	24
ARCHI	52	24
ARI	36	24
ARIELLI	38	24
ARSITA	40	24
ATELETA	81	25
ATESSA	53	24
ATRI	21	24
BARETE	70	24
BARISCIANO	57	24
BARREA	83	25
BASCIANO	36	24
BELLANTE	31	24
BISEGNA	68	24
BISENTI	34	24
BOLOGNANO	33	24
BOMBA	56	24
BORRELLO	75	24
BRITTOLI	42	24
BUCCHIANICO	27	24
BUGNARA	51	24
BUSSI SUL TIRINO	35	24
CAGNANO AMITERNO	76	24
CALASCIO	56	24
CAMPLI	40	24
CAMPO DI GIOVE	62	24
CAMPOTOSTO	72	24
CANOSA SANNITA	36	24
CANSANO	56	24
CANZANO	31	24
CAPESTRANO	43	24
CAPITIGNANO	79	24
CAPORCIANO	50	24
CAPPELLE SUL TAVO	8	24
CARAMANICO TERME	41	24
CARAPELLE CALVISIO	53	24
CARPINETO SINELLO	62	24
CARPINETO DELLA NORA	42	24
CARUNCHIO	76	24
CASACANDITELLA	38	24
CASALANGUIDA	64	24
CASALBORDINO	49	24
CASALINCONTRADA	28	24
CASOLI	51	24
CASTEL CASTAGNA	45	24
CASTEL FRENTANO	42	24
CASTEL DEL MONTE	62	24
CASTEL DI IERI	53	24
CASTEL DI SANGRO	72	25
CASTELGUIDONE	82	24
CASTELLALTO	31	24
CASTELLI	49	24
CASTELVECCHIO CALVISIO	54	24
CASTELVECCHIO SUBEQUO	52	24
CASTIGLIONE MESSER MARINO	80	24
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	28	24
CASTIGLIONE A CASAURIA	31	24
CASTILENTI	25	24
CATIGNANO	33	24
CELANO	60	24
CELENZA SUL TRIGNO	73	24
CELLINO ATTANASIO	32	24
CEPAGATTI	22	24
CERCHIO	59	24
CERMIGNANO	35	24
CHIETI	19	24
CITTÀ SANT'ANGELO	8	24
CIVITALUPARELLA	74	24
CIVITAQUANA	39	24
CIVITELLA ALFEDENA	89	25
CIVITELLA CASANOVA	34	24
CIVITELLA MESSER RAIMONDO	59	24
CIVITELLA DEL TRONTO	48	24
COCULLO	48	24
COLLARMELE	59	24
COLLECORVINO	18	24
COLLEDARA	42	24
COLLEDIMACINE	75	24
COLLEDIMEZZO	60	24
COLLELONGO	79	24
COLLEPIETRO	42	24
COLONNELLA	35	24
CONTROGUERRA	37	24
CORFINIO	40	24
CORROPOLI	36	24
CORTINO	51	24
CORVARA	41	24
CRECCHIO	36	24
CROGNALETO	60	24
CUGNOLI	35	24
CUPELLO	55	24
DOGLIOLA	65	24
ELICE	18	24
FAGNANO ALTO	62	24
FALLO	68	24
FANO ADRIANO	57	24
FARA FILIORUM PETRI	34	24
FARA SAN MARTINO	57	24
FARINDOLA	36	24
FILETTO	43	24
FONTECCHIO	63	24
FOSSA	64	24
FOSSACESIA	39	24
FRAINE	78	24
FRANCAVILLA AL MARE	22	24
FRESAGRANDINARIA	63	24
FRISA	38	24
FURCI	62	24
GAGLIANO ATERNO	56	24
GAMBERALE	82	24
GESSOPALENA	61	24
GIOIA DEI MARSI	62	24
GISSI	59	24
GIULIANO TEATINO	33	24
GIULIANOVA	27	24
GORIANO SICOLI	50	24
GUARDIAGRELE	41	24
GUILMI	69	24
INTRODACQUA	52	24



ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	45	24
L'AQUILA	58	24
LAMA DEI PELIGNI	64	24
LANCIANO	39	24
LECCE NEI MARSI	64	24
LENTELLA	60	24
LETTOMANOPPELLO	29	24
LETTOPALENA	72	24
LISCIA	68	24
LORETO APRUTINO	19	24
LUCOLI	70	24
MANOPPELLO	31	24
MARTINSICURO	35	24
MIGLIANICO	25	24
MOLINA ATERNO	51	24
MONTAZZOLI	72	24
MONTEBELLO DI BERTONA	32	24
MONTEBELLO SUL SANGRO	64	24
MONTEFERRANTE	68	24
MONTEFINO	28	24
MONTELAPIANO	70	24
MONTENERODOMO	75	24
MONTEODORISIO	52	24
MONTEREALE	81	24
MONTESILVANO	6	24
MONTORIO AL VOMANO	44	24
MORRO D'ORO	22	24
MOSCIANO SANT'ANGELO	25	24
MOSCUFO	16	24
MOZZAGROGNA	40	24
NAVELLI	46	24
NERETO	38	24
NOCCIANO	31	24
NOTARESCO	23	24
OCRE	67	24
OFENA	48	24
OPI	89	24
ORSOGNA	43	24
ORTONA	29	24
ORTONA DEI MARSI	59	24
ORTUCCHIO	62	24
OVINDOLI	69	24
PACENTRO	51	24
PAGLIETA	42	24
PALENA	72	24
PALMOLI	72	24
PALOMBARO	54	24
PENNA SANT'ANDREA	37	24
PENNADOMO	60	24
PENNAPIEDIMONTE	46	24
PENNE	25	24
PERANO	49	24
PESCARA	13	24
PESCASSEROLI	83	24
PESCINA	53	24
PESCOCOSTANZO	72	24
PESCOSANSONESCO	37	24
PETTORANO SUL GIZIO	53	24
PIANELLA	22	24
PICCIANO	17	24
PIETRACAMELA	58	24
PIETRAFERRAZZANA	61	24
PIETRANICO	36	24
PINETO	14	24
PIZZOFERRATO	79	24
PIZZOLI	68	24
POGGIO PICENZE	60	24
POGGIOFIORITO	37	24
POLLUTRI	48	24
POPOLI	35	24
PRATA D'ANSIDONIA	55	24
PRATOLA PELIGNA	39	24
PRETORO	40	24
PREZZA	46	24
QUADRI	69	24
RAIANO	42	24
RAPINO	39	24
RIPA TEATINA	25	24
RIVISONDOLI	70	24
ROCCA PIA	59	24
ROCCA SAN GIOVANNI	37	24
ROCCA SANTA MARIA	56	24
ROCCA DI CAMBIO	78	24
ROCCA DI MEZZO	76	24
ROCCACASALE	42	24
ROCCAMONTEPIANO	37	24
ROCCAMORICE	34	24
ROCCARASO	70	24
ROCCASCALEGNA	59	24
ROCCASPINALVETI	77	24
ROIO DEL SANGRO	73	24
ROSCIANO	27	24
ROSELLO	73	24
ROSETO DEGLI ABRUZZI	21	24
SALLE	39	24
SAN BENEDETTO DEI MARSI	58	24
SAN BENEDETTO IN PERILLIS	44	24
SAN BUONO	65	24
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	61	24
SAN GIOVANNI LIPIONI	79	24
SAN GIOVANNI TEATINO	16	24
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	38	24
SAN PIO DELLE CAMERE	52	24
SAN SALVO	55	24
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	30	24
SAN VITO CHIETINO	34	24
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	44	24
SANT'EUFEMIA A MAIELLA	47	24
SANT'EUSANIO FORCONESE	65	24
SANT'EUSANIO DEL SANGRO	48	24
SANT'OMERO	36	24
SANTA MARIA IMBARO	40	24
SANTO STEFANO DI SESSANIO	61	24
SCAFA	25	24
SCANNO	64	24
SCERNI	55	24
SCHIAVI DI ABRUZZO	87	24
SCONTRONE	75	25
SCOPPITO	67	24
SECINARO	58	24
SERRAMONACESCA	36	24
SILVI	9	24
SPOLTORE	12	24
SULMONA	46	24
TARANTA PELIGNA	68	24
TERAMO	33	24
TIONE DEGLI ABRUZZI	61	24
TOCCO DA CASAURIA	32	24
TOLLO	30	24
TORANO NUOVO	43	24
TORINO DI SANGRO	42	24
TORNARECCIO	59	24
TORRE DE' PASSERI	29	24
TORREBRUNA	78	24
TORREVECCHIA TEATINA	22	24
TORRICELLA PELIGNA	66	24
TORRICELLA SICURA	39	24
TORTORETO	34	24
TOSSICIA	43	24
TRASACCO	69	24
TREGLIO	32	24



TUFILLO	70	24
TURRIVALIGNANI	26	24
VACRI	34	24
VALLE CASTELLANA	63	24
VASTO	52	24
VICOLI	39	24
VILLA CELIERA	34	24
VILLA SANT'ANGELO	64	24
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	53	24
VILLA SANTA MARIA	65	24
VILLALAGO	59	24
VILLALFONSINA	50	24
VILLAMAGNA	28	24
VILLAVALLELONGA	83	24
VILLETTA BARREA	88	25
VITTORITO	40	24

REGIONE BASILICATA	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
BALVANO	82	25
BARAGIANO	86	25
BRIENZA	86	25
PESCOPAGANO	84	25
PICERNO	80	25
POTENZA	86	25
SANT'ANGELO LE FRATTE	84	25
SATRIANO DI LUCANIA	88	25
SAVOIA DI LUCANIA	83	25
TITO	83	25
VIETRI DI POTENZA	76	25

REGIONE CAMPANIA	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
ACERNO	70	25
ACERRA	10	25
AFRAGOLA	11	25
AGEROLA	43	25
AGROPOLI	74	25
AIELLO DEL SABATO	33	25
AILANO	38	25
AIROLA	22	25
ALBANELLA	70	25
ALIFE	39	25
ALTAVILLA IRPINA	38	25
ALTAVILLA SILENTINA	66	25
ALVIGNANO	29	25
AMALFI	51	25
AMOROSI	25	25
ANDRETTA	77	25
ANGRI	26	25
APICE	47	25
APOLLOSA	35	25
AQUARA	84	25
AQUILONIA	82	25
ARIANO IRPINO	58	25
ARIENZO	15	25
ARPAIA	18	25
ARPAISE	37	25
ARZANO	14	25
ATENA LUCANA	77	25
ATRANI	51	25
ATRIPALDA	32	25
AULETTA	70	25
AVELLA	22	25
AVELLINO	29	25
AVERSA	12	25
BACOLI	28	25
BAGNOLI IRPINO	58	25
BAIA E LATINA	35	25
BAIANO	20	25
BARONISSI	34	25
BASELICE	86	25
BATTIPAGLIA	47	25
BELLIZZI	47	25
BELLONA	19	25
BENEVENTO	41	25
BISACCIA	72	25
BONEA	27	25
BONITO	53	25
BOSCOREALE	23	25
BOSCOTRECASE	23	25
BRACIGLIANO	36	25
BRUSCIANO	14	25
BUCCIANO	25	25
BUCCINO	69	25
BUONABITACOLO	89	25
BUONALBERGO	63	25
CAGGIANO	76	25
CAIANELLO	24	25
CAIAZZO	22	25
CAIRANO	82	25
CAIVANO	6	25
CALABRITTO	75	25
CALITRI	86	25
CALVANICO	36	25
CALVI	45	25
CALVI RISORTA	20	25
CALVIZZANO	18	25
CAMIGLIANO	17	25
CAMPAGNA	59	25
CAMPOLATTARO	53	25
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	35	25
CAMPOSANO	18	25
CANCELLO ED ARNONE	22	25
CANDIDA	35	25
CAPACCIO	71	25
CAPODRISE	6	25
CAPOSELE	72	25
CAPRIATI A VOLTURNO	46	25
CAPRIGLIA IRPINA	33	25
CAPUA	15	25
CARBONARA DI NOLA	27	25
CARDITO	7	25
CARIFE	62	25
CARINARO	11	25
CARINOLA	29	25
CASAGIOVE	7	25
CASAL DI PRINCIPE	14	25
CASALBORE	67	25
CASALDUNI	47	25
CASALNUOVO DI NAPOLI	10	25
CASALUCE	10	25
CASAMARCIANO	19	25
CASANDRINO	13	25
CASAPESENNA	17	25
CASAPULLA	7	25
CASAVATORE	13	25
CASERTA	7	25
CASOLA DI NAPOLI	29	25
CASORIA	12	25
CASSANO IRPINO	52	25
CASTEL BARONIA	59	25
CASTEL CAMPAGNANO	29	25
CASTEL MORRONE	16	25
CASTEL SAN GIORGIO	29	25
CASTEL SAN LORENZO	83	25
CASTEL VOLTURNO	27	25
CASTEL DI SASSO	21	25
CASTELCIVITA	76	25
CASTELFRANCI	52	25
CASTELFRANCO IN MISCANO	78	25
CASTELLABATE	84	25
CASTELLAMMARE DI STABIA	26	25



CASTELLO DEL MATESE	48	25
CASTELLO DI CISTERNA	12	25
CASTELNUOVO DI CONZA	80	25
CASTELPAGANO	76	25
CASTELPOTO	45	25
CASTELVENERE	32	25
CASTELVETERE IN VAL FORTORE	86	25
CASTELVETERE SUL CALORE	44	25
CASTIGLIONE DEL GENOVESI	43	25
CAUTANO	40	25
CAVA DE' TIRRENI	33	25
CELLOLE	39	25
CEPPALONI	39	25
CERCOLA	14	25
CERRETO SANNITA	38	25
CERVINARA	26	25
CERVINO	12	25
CESA	13	25
CESINALI	34	25
CETARA	39	25
CHIANCHE	43	25
CHIUSANO DI SAN DOMENICO	38	25
CICCIANO	19	25
CICERALE	82	25
CIMITILE	16	25
CIORLANO	46	25
CIRCELLO	68	25
COLLE SANNITA	70	25
COLLIANO	70	25
COMIZIANO	18	25
CONCA DEI MARINI	52	25
CONCA DELLA CAMPANIA	38	25
CONTRADA	34	25
CONTRONE	71	25
CONTURSI TERME	62	25
CONZA DELLA CAMPANIA	77	25
CORBARA	30	25
CRISPANO	8	25
CURTI	10	25
CUSANO MUTRI	47	25
DOMICELLA	27	25
DRAGONI	35	25
DUGENTA	18	25
DURAZZANO	17	25
EBOLI	50	25
ERCOLANO	15	25
FAICCHIO	35	25
FALCIANO DEL MASSICO	35	25
FISCIANO	32	25
FLUMERI	55	25
FOGLIANISE	43	25
FOIANO DI VAL FORTORE	80	25
FONTANAROSA	55	25
FONTEGRECA	46	25
FORCHIA	19	25
FORINO	35	25
FORMICOLA	24	25
FRAGNETO MONFORTE	51	25
FRAGNETO L'ABATE	53	25
FRANCOLISE	22	25
FRASSO TELESINO	27	25
FRATTAMAGGIORE	10	25
FRATTAMINORE	8	25
FRIGENTO	56	25
FRIGNANO	12	25
FURORE	48	25
GALLO MATESE	54	25
GALLUCCIO	42	25
GESUALDO	55	25
GIANO VETUSTO	21	25
GIFFONI SEI CASALI	48	25
GIFFONI VALLE PIANA	51	25
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	76	25
GIOIA SANNITICA	38	25
GIUGLIANO IN CAMPANIA	17	25
GIUNGANO	76	25
GRAGNANO	29	25
GRAZZANISE	23	25
GRECI	71	25
GRICIGNANO DI AVERSA	10	25
GROTTAMINARDA	46	25
GROTTOLELLA	34	25
GRUMO NEVANO	12	25
GUARDIA LOMBARDI	67	25
GUARDIA SANFRAMONDI	38	25
LACEDONIA	69	25
LAPIO	45	25
LAUREANA CILENTO	82	25
LAURO	29	25
LAVIANO	80	25
LETINO	56	25
LETTERE	32	25
LIBERI	25	25
LIMATOLA	20	25
LIONI	63	25
LIVERI	23	25
LUOGOSANO	49	25
LUSCIANO	14	25
LUSTRA	86	25
MACERATA CAMPANIA	10	25
MADDALONI	7	25
MAGLIANO VETERE	89	25
MAIORI	47	25
MANOCALZATI	32	25
MARANO DI NAPOLI	20	25
MARCIANISE	6	25
MARIGLIANELLA	14	25
MARIGLIANO	16	25
MARZANO APPIO	30	25
MARZANO DI NOLA	24	25
MASSA LUBRENSE	48	25
MASSA DI SOMMA	16	25
MELITO IRPINO	52	25
MELITO DI NAPOLI	15	25
MELIZZANO	25	25
MERCATO SAN SEVERINO	31	25
MERCOGLIANO	29	25
META	38	25
MIGNANO MONTE LUNGO	36	25
MINORI	48	25
MIRABELLA ECLANO	50	25
MOIANO	25	25
MOLINARA	69	25
MONDRAGONE	34	25
MONTAGUTO	76	25
MONTE DI PROCIDA	31	25
MONTECALVO IRPINO	63	25
MONTECORVINO PUGLIANO	51	25
MONTECORVINO ROVELLA	55	25
MONTEFALCIONE	36	25
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	77	25
MONTEFORTE CILENTO	85	25
MONTEFORTE IRPINO	28	25
MONTEFREDANE	34	25
MONTEFUSCO	44	25
MONTELLA	54	25
MONTEMARANO	49	25
MONTEMILETTO	41	25
MONTESARCHIO	26	25
MONTORO INFERIORE	35	25
MONTORO SUPERIORE	35	25



MORCONE	58	25
MORRA DE SANCTIS	72	25
MOSCHIANO	33	25
MUGNANO DEL CARDINALE	20	25
MUGNANO DI NAPOLI	17	25
NAPOLI	14	25
NOCERA INFERIORE	29	25
NOCERA SUPERIORE	31	25
NOLA	17	25
NUSCO	58	25
OGLIASTRO CILENTO	75	25
OLEVANO SUL TUSCIANO	54	25
OLIVETO CITRA	65	25
ORTA DI ATELLA	9	25
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	31	25
OTTATI	85	25
OTTAVIANO	22	25
PADULI	53	25
PAGANI	28	25
PAGO VEIANO	60	25
PAGO DEL VALLO DI LAURO	26	25
PALMA CAMPANIA	24	25
PALOMONTE	71	25
PANNARANO	37	25
PAOLISI	21	25
PARETE	14	25
PAROLISE	36	25
PASTORANO	16	25
PATERNOPOLI	51	25
PAUPISI	39	25
PELLEZZANO	37	25
PERDIFUMO	86	25
PERITO	87	25
PERTOSA	72	25
PESCO SANNITA	55	25
PETINA	71	25
PETRURO IRPINO	43	25
PIANA DI MONTE VERNA	19	25
PIANO DI SORRENTO	40	25
PIEDIMONTE MATESE	42	25
PIETRADEFUSI	43	25
PIETRAMELARA	31	25
PIETRAROJA	51	25
PIETRASTORNINA	40	25
PIETRAVAIRANO	28	25
PIETRELCINA	53	25
PIGNATARO MAGGIORE	17	25
PIMONTE	34	25
POGGIOMARINO	25	25
POLLA	73	25
POLLENA TROCCHIA	16	25
POMIGLIANO D'ARCO	12	25
POMPEI	22	25
PONTE	41	25
PONTECAGNANO FAIANO	41	25
PONTELANDOLFO	52	25
PONTELATONE	20	25
PORTICI	15	25
PORTICO DI CASERTA	9	25
POSITANO	49	25
POSTIGLIONE	67	25
POZZUOLI	23	25
PRAIANO	53	25
PRATA SANNITA	42	25
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	34	25
PRATELLA	38	25
PRATOLA SERRA	35	25
PRESENZANO	32	25
PRIGNANO CILENTO	79	25
PUGLIANELLO	29	25
QUADRELLE	20	25
QUALIANO	19	25
QUARTO	23	25
QUINDICI	33	25
RAVELLO	50	25
RAVISCANINA	36	25
RECALE	6	25
REINO	63	25
RIARDO	27	25
RICIGLIANO	83	25
ROCCA SAN FELICE	64	25
ROCCA D'EVANDRO	38	25
ROCCABASCERANA	35	25
ROCCADASPIDE	78	25
ROCCAMONFINA	35	25
ROCCAPIEMONTE	29	25
ROCCARAINOLA	22	25
ROCCAROMANA	34	25
ROCCHETTA E CROCE	26	25
ROMAGNANO AL MONTE	78	25
ROTONDI	23	25
RUTINO	84	25
RUVIANO	26	25
SALA CONSILINA	81	25
SALERNO	37	25
SALVITELLE	73	25
SALZA IRPINA	38	25
SAN BARTOLOMEO IN GALDO	89	25
SAN CIPRIANO PICENTINO	45	25
SAN CIPRIANO D'AVERSA	15	25
SAN FELICE A CANCELLO	15	25
SAN GENNARO VESUVIANO	22	25
SAN GIORGIO LA MOLARA	68	25
SAN GIORGIO A CREMANO	14	25
SAN GIORGIO DEL SANNIO	44	25
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	23	25
SAN GREGORIO MAGNO	74	25
SAN GREGORIO MATESE	50	25
SAN LEUCIO DEL SANNIO	39	25
SAN LORENZELLO	40	25
SAN LORENZO MAGGIORE	41	25
SAN LUPO	42	25
SAN MANGO PIEMONTE	39	25
SAN MANGO SUL CALORE	44	25
SAN MARCELLINO	13	25
SAN MARCO EVANGELISTA	5	25
SAN MARCO DEI CAVOTI	68	25
SAN MARTINO SANNITA	46	25
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	30	25
SAN MARZANO SUL SARNO	27	25
SAN MICHELE DI SERINO	38	25
SAN NAZZARO	46	25
SAN NICOLA BARONIA	60	25
SAN NICOLA MANFREDI	49	25
SAN NICOLA LA STRADA	5	25
SAN PAOLO BEL SITO	19	25
SAN PIETRO INFINE	38	25
SAN PIETRO AL TANAGRO	81	25
SAN POTITO SANNITICO	44	25
SAN POTITO ULTRA	35	25
SAN PRISCO	9	25
SAN RUFO	83	25
SAN SALVATORE TELESINO	30	25
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	16	25
SAN SOSSIO BARONIA	60	25
SAN TAMMARO	13	25
SAN VALENTINO TORIO	27	25
SAN VITALIANO	15	25
SANT'AGATA DE' GOTI	21	25
SANT'AGNELLO	40	25
SANT'ANASTASIA	17	25



SANT'ANDREA DI CONZA	79	25
SANT'ANGELO A CUPOLO	49	25
SANT'ANGELO A FASANELLA	88	25
SANT'ANGELO A SCALA	36	25
SANT'ANGELO ALL'ESCA	54	25
SANT'ANGELO D'ALIFE	38	25
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	65	25
SANT'ANTIMO	14	25
SANT'ANTONIO ABATE	27	25
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	54	25
SANT'ARPINO	11	25
SANT'ARSENIO	79	25
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	29	25
SANTA CROCE DEL SANNIO	66	25
SANTA LUCIA DI SERINO	38	25
SANTA MARIA CAPUA VETERE	11	25
SANTA MARIA A VICO	12	25
SANTA MARIA LA CARITÀ	26	25
SANTA MARIA LA FOSSA	21	25
SANTA PAOLINA	41	25
SANTO STEFANO DEL SOLE	39	25
SANTOMENNA	79	25
SARNO	24	25
SASSINORO	61	25
SAVIANO	18	25
SAVIGNANO IRPINO	71	25
SCAFATI	24	25
SCALA	53	25
SCAMPITELLA	62	25
SCISCIANO	16	25
SENERCHIA	75	25
SERINO	37	25
SERRE	64	25
SESSA AURUNCA	33	25
SIANO	32	25
SICIGNANO DEGLI ALBURNI	71	25
SIRIGNANO	20	25
SOLOFRA	38	25
SOLOPACA	30	25
SOMMA VESUVIANA	17	25
SORBO SERPICO	37	25
SORRENTO	42	25
SPARANISE	20	25
SPERONE	21	25
STRIANO	22	25
STURNO	55	25
SUCCIVO	10	25
SUMMONTE	32	25
TAURANO	29	25
TAURASI	50	25
TEANO	22	25
TEGGIANO	86	25
TELESE TERME	29	25
TEORA	71	25
TERZIGNO	25	25
TEVEROLA	10	25
TOCCO CAUDIO	39	25
TORA E PICCILLI	33	25
TORCHIARA	79	25
TORELLA DEI LOMBARDI	59	25
TORRE ANNUNZIATA	21	25
TORRE LE NOCELLE	43	25
TORRE DEL GRECO	17	25
TORRECUSO	42	25
TORRIONI	45	25
TRAMONTI	48	25
TRECASE	20	25
TRENTINARA	77	25
TRENTOLA-DUCENTA	14	25
TREVICO	65	25
TUFINO	19	25
TUFO	40	25
VAIRANO PATENORA	29	25
VALLATA	63	25
VALLE AGRICOLA	48	25
VALLE DI MADDALONI	12	25
VALLESACCARDA	62	25
VALVA	69	25
VENTICANO	42	25
VICO EQUENSE	34	25
VIETRI SUL MARE	35	25
VILLA LITERNO	17	25
VILLA DI BRIANO	14	25
VILLAMAINA	58	25
VILLANOVA DEL BATTISTA	59	25
VILLARICCA	17	25
VISCIANO	23	25
VITULANO	43	25
VITULAZIO	19	25
VOLLA	13	25
VOLTURARA IRPINA	43	25
ZUNGOLI	64	25

REGIONE LAZIO	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
ACCUMOLI	76	24
ACQUAFONDATA	58	25
ALVITO	64	25
AMATRICE	82	24
AQUINO	46	25
ATINA	54	25
AUSONIA	49	25
BELMONTE CASTELLO	53	25
CASALATTICO	60	25
CASALVIERI	61	25
CASSINO	42	25
CASTELFORTE	49	25
CASTELNUOVO PARANO	49	25
CASTROCIELO	48	25
CERVARO	40	25
COLLE SAN MAGNO	57	25
CORENO AUSONIO	53	25
ESPERIA	52	25
FORMIA	56	25
GAETA	63	25
GALLINARO	60	25
ITRI	65	25
MINTURNO	48	25
PICINISCO	65	25
PIEDIMONTE SAN GERMANO	44	25
PIGNATARO INTERAMNA	40	25
PONTECORVO	48	25
ROCCASECCA	51	25
SAN BIAGIO SARACINISCO	70	25
SAN DONATO VAL DI COMINO	65	25
SAN GIORGIO A LIRI	43	25
SAN VITTORE DEL LAZIO	39	25
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	45	25
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	44	25
SANT'APOLLINARE	42	25
SANT'ELIA FIUMERAPIDO	47	25
SANTI COSMA E DAMIANO	50	25
SETTEFRATI	67	25
SPERLONGA	73	25
SPIGNO SATURNIA	53	25
TERELLE	60	25
VALLEMAIO	48	25
VALLEROTONDA	57	25
VILLA LATINA	60	25
VILLA SANTA LUCIA	46	25
VITICUSO	54	25

REGIONE



MARCHE	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
ACQUASANTA TERME	59	24
ACQUAVIVA PICENA	45	24
ALTIDONA	48	24
AMANDOLA	79	24
APPIGNANO DEL TRONTO	47	24
ARQUATA DEL TRONTO	68	24
ASCOLI PICENO	47	24
BELMONTE PICENO	74	24
CAMPOFILONE	49	24
CARASSAI	59	24
CASTEL DI LAMA	41	24
CASTIGNANO	58	24
CASTORANO	44	24
CIVITANOVA MARCHE	60	24
COLLI DEL TRONTO	40	24
COLMURANO	87	24
COMUNANZA	72	24
CORRIDONIA	76	24
COSSIGNANO	53	24
CUPRA MARITTIMA	42	24
FALERONE	78	24
FERMO	57	24
FOLIGNANO	47	24
FORCE	72	24
FRANCAVILLA D'ETE	76	24
GROTTAMMARE	38	24
GROTTAZZOLINA	67	24
LAPEDONA	52	24
LORETO	68	24
LORO PICENO	88	24
MACERATA	79	24
MAGLIANO DI TENNA	69	24
MALTIGNANO	45	24
MASSA FERMANA	84	24
MASSIGNANO	50	24
MOGLIANO	83	24
MONSAMPIETRO MORICO	72	24
MONSAMPOLO DEL TRONTO	38	24
MONTALTO DELLE MARCHE	60	24
MONTAPPONE	82	24
MONTE GIBERTO	64	24
MONTE RINALDO	65	24
MONTE SAN GIUSTO	72	24
MONTE SAN MARTINO	89	24
MONTE SAN PIETRANGELI	71	24
MONTE URANO	64	24

MONTE VIDON COMBATTE	61	24
MONTE VIDON CORRADO	79	24
MONTECASSIANO	86	24
MONTECOSARO	65	24
MONTEDINOVE	64	24
MONTEFALCONE APPENNINO	76	24
MONTEFIORE DELL'ASO	55	24
MONTEFORTINO	79	24
MONTEGALLO	72	24
MONTEGIORGIO	76	24
MONTEGRANARO	69	24
MONTELEONE DI FERMO	72	24
MONTELPARO	70	24
MONTELUPONE	73	24
MONTEMONACO	77	24
MONTEPRANDONE	38	24
MONTERUBBIANO	56	24
MONTOTTONE	68	24
MORESCO	54	24
MORROVALLE	71	24
OFFIDA	51	24
ORTEZZANO	63	24
PALMIANO	62	24
PEDASO	44	24
PENNA SAN GIOVANNI	85	24
PETRIOLO	80	24
PETRITOLI	59	24
POLLENZA	86	24
PONZANO DI FERMO	63	24
PORTO RECANATI	68	24
PORTO SAN GIORGIO	50	24
PORTO SANT'ELPIDIO	58	24
POTENZA PICENA	72	24
RAPAGNANO	68	24
RECANATI	75	24
RIPATRANSONE	52	24
ROCCAFLUVIONE	55	24
ROTELLA	63	24
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	37	24
SANT'ANGELO IN PONTANO	86	24
SANT'ELPIDIO A MARE	66	24
SANTA VITTORIA IN MATENANO	75	24
SARNANO	88	24
SERVIGLIANO	78	24
SMERILLO	80	24
SPINETOLI	39	24
TOLENTINO	89	24
TORRE SAN PATRIZIO	67	24
URBISAGLIA	84	24
VENAROTTA	57	24

REGIONE MOLISE	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
ACQUAVIVA COLLECROCE	79	24
ACQUAVIVA D'ISERNIA	68	25
AGNONE	87	24
BAGNOLI DEL TRIGNO	81	25
BARANELLO	80	25
BELMONTE DEL SANNIO	87	24
BOJANO	75	25
BUSSO	83	25
CAMPOBASSO	83	25
CAMPOCHIARO	75	25
CAMPOMARINO	66	24
CANTALUPO NEL SANNIO	69	25
CAPRACOTTA	87	24
CAROVILLI	74	25
CARPINONE	63	25
CASALCIPRANO	83	25
CASTEL SAN VINCENZO	63	25
CASTEL DEL GIUDICE	80	24
CASTELMAURO	81	24
CASTELPETROSO	68	25
CASTELPIZZUTO	65	25
CASTELVERRINO	85	25
CASTROPIGNANO	87	25
CERCEMAGGIORE	75	25
CERCEPICCOLA	72	25
CERRO AL VOLTURNO	60	25
CHIAUCI	69	25
CIVITACAMPOMARANO	88	24
CIVITANOVA DEL SANNIO	75	25
COLLE D'ANCHISE	76	25
COLLI A VOLTURNO	55	25
CONCA CASALE	51	25
DURONIA	85	25
FERRAZZANO	85	25
FILIGNANO	50	25
FORLÌ DEL SANNIO	70	25
FORNELLI	58	25
FROSOLONE	83	25
GILDONE	83	25



GUARDIALFIERA	84	24
GUARDIAREGIA	70	25
GUGLIONESI	73	24
ISERNIA	57	25
JELSI	88	25
LARINO	81	24
LONGANO	61	25
MACCHIA D'ISERNIA	51	25
MACCHIAGODENA	73	25
MAFALDA	70	24
MIRABELLO SANNITICO	81	25
MIRANDA	65	25
MOLISE	88	25
MONTAQUILA	51	25
MONTECILFONE	75	24
MONTEFALCONE NEL SANNIO	75	24
MONTELONGO	88	24
MONTEMITRO	70	24
MONTENERO VAL COCCHIARA	75	25
MONTENERO DI BISACCIA	63	24
MONTERODUNI	52	25
MONTORIO NEI FRENTANI	85	24
ORATINO	88	25
PALATA	75	24
PESCHE	60	25
PESCOLANCIANO	69	25
PESCOPENNATARO	83	24
PETACCIATO	62	24
PETTORANELLO DEL MOLISE	62	25
PIETRABBONDANTE	78	25
PIETRACUPA	89	25
PIZZONE	65	25
POGGIO SANNITA	84	25
PORTOCANNONE	68	24
POZZILLI	43	25
RICCIA	85	25
RIONERO SANNITICO	66	25
RIPALIMOSANI	89	25
ROCCAMANDOLFI	76	25
ROCCASICURA	80	25
ROCCAVIVARA	77	24
ROCCHETTA A VOLTURNO	58	25
ROTELLO	85	24
SALCITO	82	25
SAN FELICE DEL MOLISE	71	24
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	72	24
SAN GIULIANO DEL SANNIO	70	25
SAN MARTINO IN PENSILIS	74	24
SAN MASSIMO	74	25
SAN PIETRO AVELLANA	82	25
SAN POLO MATESE	77	25
SANT'AGAPITO	58	25
SANT'ANGELO DEL PESCO	76	24
SANT'ELENA SANNITA	81	25
SANTA MARIA DEL MOLISE	69	25
SCAPOLI	64	25
SEPINO	66	25
SESSANO DEL MOLISE	66	25
SESTO CAMPANO	36	25
SPINETE	79	25
TAVENNA	74	24
TERMOLI	66	24
TRIVENTO	81	24
URURI	81	24
VASTOGIRARDI	82	25
VENAFRO	40	25
VINCHIATURO	74	25

REGIONE PUGLIA	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
ANZANO DI PUGLIA	67	25
CELLE DI SAN VITO	83	25
CHIEUTI	78	24
FAETO	82	25
LESINA	80	24
MONTELEONE DI PUGLIA	74	25
ORSARA DI PUGLIA	83	25
PANNI	78	25
POGGIO IMPERIALE	83	24
ROSETO VALFORTORE	89	25
SERRACAPRIOLA	83	24

REGIONE SICILIA	**DISTANZA**	**CODICE F.O.C.**
ACATE	81	26
ACI BONACCORSI	42	26
ACI CASTELLO	43	26
ACI CATENA	40	26
ACI SANT'ANTONIO	39	26
ACIREALE	43	26
ACQUAVIVA PLATANI	71	26
ACQUEDOLCI	88	26
ADRANO	40	26
AGIRA	17	26
AGRIGENTO	66	26
AIDONE	31	26
ALIA	67	26
ALIMENA	36	26
ALIMINUSA	66	26
ALTAVILLA MILICIA	65	26
ALTOFONTE	82	26
ALÌ	76	26
ALÌ TERME	69	26
ANTILLO	82	26
ARAGONA	66	26
ASSORO	14	26
AUGUSTA	60	26
AVOLA	76	26
BAGHERIA	67	26
BARRAFRANCA	39	26
BAUCINA	84	26
BELMONTE MEZZAGNO	80	26
BELPASSO	41	26
BIANCAVILLA	38	26
BLUFI	47	26
BOLOGNETTA	81	26
BOMPENSIERE	57	26
BOMPIETRO	44	26
BRONTE	51	26
BUCCHERI	71	26
BUSCEMI	78	26
BUTERA	61	26
CACCAMO	64	26
CALASCIBETTA	13	26
CALATABIANO	55	26
CALTAGIRONE	52	26
CALTANISSETTA	28	26
CALTAVUTURO	44	26
CAMASTRA	61	26
CAMMARATA	76	26
CAMPOBELLO DI LICATA	58	26
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	54	26
CAMPOFRANCO	71	26
CAMPOROTONDO ETNEO	40	26
CANICATTINI BAGNI	78	26
CANICATTÌ	46	26
CAPACI	88	26
CAPIZZI	52	26
CARLENTINI	51	26
CARONIA	83	26
CASALVECCHIO SICULO	72	26
CASSARO	83	26
CASTEL DI IUDICA	22	26



CASTEL DI LUCIO	65	26
CASTELBUONO	73	26
CASTELDACCIA	64	26
CASTELLANA SICULA	44	26
CASTELMOLA	64	26
CASTELTERMINI	80	26
CASTIGLIONE DI SICILIA	66	26
CASTROFILIPPO	51	26
CASTRONOVO DI SICILIA	80	26
CATANIA	35	26
CATENANUOVA	14	26
CEFALÀ DIANA	89	26
CEFALÙ	62	26
CENTURIPE	25	26
CERAMI	47	26
CERDA	62	26
CESARÒ	57	26
CHIARAMONTE GULFI	83	26
CIMINNA	86	26
COLLESANO	52	26
COMISO	89	26
COMITINI	66	26
DELIA	46	26
ENNA	15	26
FAVARA	62	26
FERLA	79	26
FICARAZZI	72	26
FIUMEDINISI	73	26
FIUMEFREDDO DI SICILIA	52	26
FLORESTA	83	26
FLORIDIA	67	26
FORZA D'AGRÒ	67	26
FRANCAVILLA DI SICILIA	68	26
FRANCOFONTE	56	26
FURCI SICULO	64	26
GAGGI	59	26
GAGLIANO CASTELFERRATO	25	26
GALLODORO	64	26
GANGI	49	26
GELA	64	26
GERACI SICULO	61	26
GIARDINI-NAXOS	56	26
GIARRATANA	85	26
GIARRE	47	26
GRAMMICHELE	58	26
GRANITI	63	26
GRATTERI	68	26
GRAVINA DI CATANIA	36	26
GROTTE	58	26
ISNELLO	62	26
ISOLA DELLE FEMMINE	87	26
ITALA	76	26
JOPPOLO GIANCAXIO	73	26
LASCARI	59	26
LENTINI	48	26
LEONFORTE	16	26
LERCARA FRIDDI	80	26
LETOJANNI	58	26
LICATA	79	26
LICODIA EUBEA	70	26
LIMINA	74	26
LINGUAGLOSSA	59	26
MALETTO	57	26
MALVAGNA	74	26
MANDANICI	74	26
MANIACE	61	26
MARIANOPOLI	47	26
MARINEO	84	26
MASCALI	51	26
MASCALUCIA	38	26
MAZZARINO	49	26
MAZZARRONE	72	26
MELILLI	59	26
MESSINA	81	26
MILENA	63	26
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	51	26
MILO	57	26
MINEO	52	26
MIRABELLA IMBACCARI	41	26
MISILMERI	75	26
MISTERBIANCO	33	26
MISTRETTA	59	26
MOIO ALCANTARA	72	26
MONGIUFFI MELIA	65	26
MONREALE	80	26
MONTALLEGRO	85	26
MONTEDORO	51	26
MONTEMAGGIORE BELSITO	69	26
MONTEROSSO ALMO	82	26
MOTTA CAMASTRA	68	26
MOTTA SANT'ANASTASIA	31	26
MOTTA D'AFFERMO	70	26
MUSSOMELI	66	26
NARO	58	26
NICOLOSI	43	26
NICOSIA	36	26
NISCEMI	58	26
NISSORIA	20	26
NIZZA DI SICILIA	67	26
NOTO	81	26
PAGLIARA	68	26
PALAGONIA	41	26
PALAZZOLO ACREIDE	83	26
PALERMO	77	26
PALMA DI MONTECHIARO	71	26
PATERNÒ	32	26
PEDARA	44	26
PETRALIA SOPRANA	52	26
PETRALIA SOTTANA	50	26
PETTINEO	74	26
PIAZZA ARMERINA	28	26
PIEDIMONTE ETNEO	53	26
PIETRAPERZIA	34	26
POLIZZI GENEROSA	47	26
POLLINA	77	26
PORTO EMPEDOCLE	71	26
PRIOLO GARGALLO	58	26
RACALMUTO	54	26
RADDUSA	16	26
RAFFADALI	75	26
RAGALNA	42	26
RAMACCA	37	26
RANDAZZO	65	26
RAVANUSA	60	26
REALMONTE	77	26
REGALBUTO	23	26
REITANO	66	26
RESUTTANO	32	26
RIESI	55	26
RIPOSTO	50	26
ROCCAFIORITA	72	26
ROCCALUMERA	65	26
ROCCAPALUMBA	74	26
ROCCELLA VALDEMONE	80	26
ROSOLINI	85	26
SAN BIAGIO PLATANI	88	26
SAN CATALDO	34	26
SAN CONO	40	26
SAN FRATELLO	84	26
SAN GIOVANNI GEMINI	75	26
SAN GIOVANNI LA PUNTA	39	26



SAN GREGORIO DI CATANIA	37	26	SAVOCA	71	26	TREMESTIERI ETNEO	38	26
SAN MAURO CASTELVERDE	68	26	SCALETTA ZANCLEA	74	26	TROINA	41	26
SAN MICHELE DI GANZARIA	43	26	SCIARA	60	26	TUSA	75	26
SAN PIETRO CLARENZA	38	26	SCILLATO	43	26	VALGUARNERA CAROPEPE	13	26
SAN TEODORO	57	26	SCLAFANI BAGNI	49	26	VALLEDOLMO	51	26
SANT'AGATA DI MILITELLO	89	26	SCORDIA	44	26	VALLELUNGA PRATAMENO	51	26
SANT'AGATA LI BATTIATI	37	26	SERRADIFALCO	43	26	VALVERDE	40	26
SANT'ALESSIO SICULO	64	26	SICULIANA	79	26	VENTIMIGLIA DI SICILIA	77	26
SANT'ALFIO	53	26	SIRACUSA	69	26	VIAGRANDE	42	26
SANT'ANGELO MUXARO	82	26	SOLARINO	67	26	VICARI	84	26
SANTA CATERINA VILLARMOSA	30	26	SOMMATINO	49	26	VILLABATE	71	26
SANTA DOMENICA VITTORIA	72	26	SORTINO	66	26	VILLAFRANCA TIRRENA	86	26
SANTA ELISABETTA	75	26	SPERLINGA	36	26	VILLAFRATI	88	26
SANTA FLAVIA	70	26	SUTERA	68	26	VILLALBA	51	26
SANTA MARIA DI LICODIA	39	26	TAORMINA	61	26	VILLAROSA	24	26
SANTA TERESA DI RIVA	67	26	TERMINI IMERESE	59	26	VITTORIA	84	26
SANTA VENERINA	48	26	TRABIA	63	26	VIZZINI	67	26
SANTO STEFANO DI CAMASTRA	72	26	TRECASTAGNI	45	26	ZAFFERANA ETNEA	51	26

11A04294

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, al prof. Cesare Aloisi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Cesare Aloisi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della Circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e post-secondaria italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;



Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 3 febbraio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. *Il Titolo di formazione professionale costituito da*:

diploma di istruzione post secondario:

«Laurea in lingue e letterature straniere» conseguita presso l'Università Cattolica di Milano in data 21 marzo 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Post graduate certificate in education secondary» conseguito il 9 luglio 2009 presso University of Cumbria di Carlisle (Inghilterra);

«Qualified Teacher Status - n. 0849144» ottenuto il 19 agosto 2009 dal General Teaching Council of England;

«Induction» completato il 31 agosto 2010, rilasciato dal General Teaching Council for England, posseduto dal cittadino italiano prof. Cesare Aloisi, nato a Milano il 28 agosto 1981, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A prima lingua straniera - Inglese;

46/A lingua e civiltà straniere - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A03711

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Federica Navoni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Federica Navoni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione in data 24 novembre 2010 della sotto indicata «Laurea in Scienze Biologiche» al titolo universitario ufficiale spagnolo di «Licenciada en Biología», rilasciata dalla Dirección general de política universitaria de Ministerio de Educación spagnolo;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 Settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e post-secondaria italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 3 febbraio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;



Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Laurea Magistrale in Scienze Biologiche» conseguita in data 2 luglio 2001 presso l'Università degli studi di Torino;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 30 settembre 2009 dalla «Universidad Camilo José Cela» di Madrid (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Federica Navoni, nata a Torino il 27 maggio 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

59/A Matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A03712

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Federer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; i1 decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Federer;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il decreto di riconoscimento n. 341/2009 con il quale il sotto indicato diploma di istruzione post secondario è dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Discipline dell'arte, della musica, e dello spettacolo» dalla Libera Università di Bolzano;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della Circolare ministerila 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 3 febbraio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. *Il seguente titolo di formazione professionale*:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Künste, erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Musikerziehung; zweite Studienrichtung Lehratsstudium Unterrichtsfach Instrumentalmusikerziehung» - (Laurea in Educazione musicale, educazione strumentale:canto, fagotto) conseguita presso ImUniversMt Mozarteum» di Salzburg (Austria) nell'a.s. 2008/2009 e rilasciato il 30 giugno 2009;



titolo di abilitazione all'insegnamento:

«BesWigung gemW1 § 27a Unterrichtspraktikumsgesetzes», tirocinio come insegnante praticante sostenuto nell' a.s. 2009/2010, rilasciato il 20 luglio 2010 dal «Landes shul rat für Tirol» di Innsbruck (Austria);

posseduto dalla cittadina italiana Maria Federer nata a Bolzano il 12 maggio 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

77/A - strumento musicale (fagotto);

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

32/A - Musica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'ad. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A03714

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Onelda Daka Lici, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Onelda Daka Lici;

Visto il certificato di laurea in «Matematica» rilasciato il 25 marzo 2009 dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia il titolo di istruzione post secondaria sopra citato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni; compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 11 marzo 2010, prot. n. 1844, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 febbraio 2011 - prot. n. 2321/C31 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplomë, në degën Matematike (Meuese Matematike per Shkollat e Mesme)» nr. 8401- Insegnante di Matematica, conseguito il 27 luglio 1997 presso l'«Universitet te Tiranes» (Albania), posseduto dalla cittadina albanese Onelda Daka Lici, nata a Shkoder (Albania) l'8 febbraio 1975, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto



direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso: 47/A - Matematica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A04013

DECRETO 2 marzo 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Katarzyna Zarychta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Katarzyna Zarychta;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'I 1° giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 luglio 2010, prot. n. 5043, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 21 febbraio 2011 - prot. n. 1606 U con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale per la sola classe di concorso 57/A - Scienze degli alimenti;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post-secondaria «Dyplom Ukohczenia Studiòw» - numero d'ordine 7609, rilasciato il 1° agosto 1995 dalla «Wyzsza Szkola Rolniczo - Pedagogiczna» di Siedlce (Polonia), posseduto dalla cittadina italiana Katarzyna Zarychta nata a Varsavia (RM) il 11 giugno 1971, come integrato dalle misure compensative, di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

57/A - Scienza degli alimenti.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A03713



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Rölli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrea Rölli, cittadina Svizzera, chiede il riconoscimento del titolo «Gesundheits - und Krankenpflege Niveau II» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Gesundheits - und Krankenpflege Niveau II», rilasciato il 14 aprile 2006 dal «Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe des Kantons Luzern» con sede a Lucerna (Svizzera), alla sig.ra Andrea Rölli, nata ad Hergiswil (Svizzera) il giorno 22 settembre 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Andrea Rölli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03861

DECRETO 31 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iréne Schumacher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iréne Schumacher, cittadina Svizzera, chiede il riconoscimento del titolo «Gesundheits - und Krankenpflege Niveau II» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Gesundheits - und Krankenpflege Niveau II», rilasciato il 31 marzo 2000 dal «Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe des Kantons Luzern» con sede a Lucerna (Svizzera), alla sig.ra Iréne Schumacher, nata a Schüpfheim (Svizzera) il giorno 19 febbraio 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Iréne Schumacher è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03862

DECRETO 10 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luciana Magrini Moreno, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luciana Magrini Moreno, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapeuta» conseguito il 8 dicembre 2000 presso la «Faculdades Integradas de Santa Fè do Sul» situata a Santa Fè do Sul (Brasile), dalla sig.ra Luciana Magrini Moreno, nata a Araçatuba (Brasile) il giorno 19 luglio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La sig.ra Luciana Magrini Moreno è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03859

DECRETO 11 febbraio 2011.

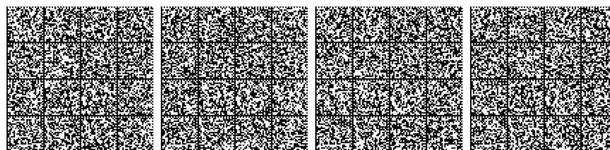
Riconoscimento, alla sig.ra Marta Bialkowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;



Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marta Bialkowska, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister Fizjoterapia» conseguito nell'anno 2010 presso l'«Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu» con sede in Torun (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magister Fizjoterapia», conseguito nell'anno 2010 presso l'«Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu» con sede in Torun (Polonia) dalla sig.ra Marta Bialkowska, nata a Bydgoszcz (Polonia) il giorno 6 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03858

DECRETO 22 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Clorice Pohl Moreira De Castilho, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Clorice Pohl Moreira De Castilho ha chiesto il riconoscimento del titolo in «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo in «Fisioterapeuta» rilasciato il 6 febbraio 2004 dalla «Universidade de Cuiabá» con sede a Cuiabá (Brasile), alla sig.ra Clorice Pohl Moreira De Castilho, nata a Rondonopolis (Brasile) il 15 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Clorice Pohl Moreira De Castilho è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03856



DECRETO 22 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alina Paula Buzila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alina Paula Buzila, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nella sessione di settembre 2009 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nella sessione di settembre 2009 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Alina Paula Buzila, nata a Pascani (Romania) il 15 giugno 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (Decreto ministeriale 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03860

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Hossameldin Nasser Ibrahim Salem, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Hossameldin Nasser Ibrahim Salem, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bachelor» in fisioterapia conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Egitto con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

1. Il titolo «Bachelor» in fisioterapia rilasciato nell'anno 2007 dalla Università egiziana «6 ottobre», al sig. Hossameldin Nasser Ibrahim Salem, nato a Sharkia (Egitto) il 18 marzo 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. Il sig. Hossameldin Nasser Ibrahim Salem è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03857

DECRETO 24 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vera Losada Maria Inmaculada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vera Losada Maria Inmaculada nata a Lugo - Viveiro (Spagna) il 2 giugno 1979, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Titulo de Tecnica en Cuidados Auxiliares de Enfermeria» conseguito in Spagna presso l'Istituto di Educazione Secondaria Monte Castelo de Burela (Lugo) di Santiago de Compostela il 15 aprile 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «operatore socio-sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nella seduta del 16 dicembre 2004;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2004;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Titulo de Tecnica en Cuidados Auxiliares de Enfermeria» conseguito in Spagna presso l'Istituto di Educazione Secondaria Monte Castelo de Burela (Lugo) di Santiago de Compostela il 15 aprile 2002 dalla signora Vera Losada Maria Inmaculada nata a Lugo - Viveiro (Spagna) il 2 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03357



DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Shyncy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Shyncy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Latha School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Thomas Shyncy, nata a Kadaplamattom (India) il giorno 4 ottobre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Shyncy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03363

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Rammya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;



Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varghese Rammya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Florence Nightingale School of Nursing» di Vijayawada (India) dalla sig.ra Varghese Rammya, nata a Pachani (India) il giorno 4 marzo 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Varghese Rammya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03364

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sadeghi May, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sadeghi May ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Laurea in infermeria» conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acquisito, nella seduta del 14 dicembre 2010, il parere favorevole della conferenza di servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;



Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Laurea in infermeria» conseguito nell'anno 1999, presso l'Università medica di Mashhad (Iran) dalla sig.ra Sadeghi May, nata a Mashhad (Iran) il giorno 22 agosto 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sadeghi May è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03365

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Jyothis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jose Jyothis ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Mother Theresa School of Nursing» di Vijayawada (India) dalla sig.ra Jose Jyothis, nata a Thekkummury (India) il giorno 12 luglio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jose Jyothis è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.



2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03369

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuriakose Jasmin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuriakose Jasmin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Karnataka (India) dalla sig.ra Kuriakose Jasmin, nata a Arpookara-Kerala (India) il giorno 29 maggio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kuriakose Jasmin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03371



DECRETO 28 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Muniz Diógenes Kátia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 25 gennaio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Muniz Diógenes Kátia, nata a Fortaleza (Stato del Ceará) - Brasile il giorno 25 luglio 1972, di cittadinanza brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Psicólogo», conferito in data 3 febbraio 2003 dalla «Universidade de Fortaleza» di Fortaleza (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 26 ottobre 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicólogo», conferito in data 3 febbraio 2003 dalla «Universidade de Fortaleza» di Fortaleza (Brasile) alla sig.ra Muniz Diógenes Kátia, nata a Fortaleza (Stato del Ceará) - Brasile il giorno 25 luglio 1972, di cittadinanza brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Muniz Diógenes Kátia è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03855

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zagrodnik Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

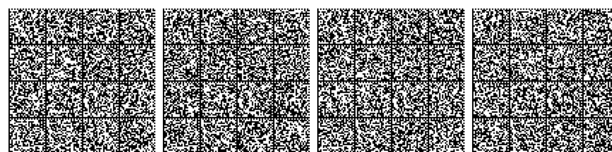
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Zagrodnik Agnieszka, nata a Czemierniki (Polonia) il 24 maggio 1974, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la scuola superiore Umanistico-Economica di Łódź nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente polacca in data 12 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha completato la formazione nella Repubblica di Polonia sulla base del programma indicato nell'art. 33, comma 3, della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di un titolo paragonabile a quello indicato, per la Polonia, nell'allegato V, punto 5.2.2.;



Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Umanistico-Economica di Łódź nell'anno 2008 dalla signora Zagrodnik Agnieszka, nata a Czemierniki (Polonia) il 24 maggio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Zagrodnik Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03370

DECRETO 2 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tabacariu Elena Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tabacariu Elena Alina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si"Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolare «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica». conseguito in Romania presso il gruppo scolare «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2007 dalla sig.ra Tabacariu Elena Alina, nata a Bacau (Romania) il 21 ottobre 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tabacariu Elena Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente. che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata. delle conoscenze linguistiche necessarie per Io svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03696



DECRETO 3 marzo 2011.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Pineta Sorgente Sales» in comune di Clusone.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota pervenuta in data 26 luglio 2010 con la quale la società Fonti Pineta S.p.A. con sede in Clusone (Bergamo), ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Pineta Sorgente Sales», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Clusone (Bergamo), oltre alla dicitura «può avere effetti diuretici» già autorizzata, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1998, n. 3116-071, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Pineta Sorgente Sales;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Pineta Sorgente Sales», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Clusone (Bergamo) sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici.» e, nell'acqua condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, anche: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 3 marzo 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A03709

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariut Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mariut Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;



Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009 dalla sig.ra Mariut Cristina nata a Bacau (Romania) il giorno 6 marzo 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mariut Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03695

DECRETO 15 marzo 2011.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti a seguito della revisione generale disposta con decreto ministeriale 28 gennaio 2009.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilasciao rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 sono previsti atti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il proprio decreto ministeriale 28 gennaio 2009, con il quale è stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004;

Visto il D.D. 5 agosto 2010 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 28 gennaio 2009;

Vista l'istanza del dott. Costantino De Pasquale;

Preso atto del giudizio di idoneità espresso della Commissione medica di primo grado di Genova in data 13 ottobre 2010;

Acquisito il certificato medico di idoneità rilsciato in data 22 febbraio 2011 dall'Ufficio di sanità marittima di Genova a completamento della documentazione necessaria per la revisione dell'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo abilitati;

Decreta:

L'elenco di cui all'allegato A (medici abilitati) del decreto ministeriale 28 gennaio 2009 è integrato con il nominativo del dott. Costantino De Pasquale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il capo dipartimento: OLEARI

11A04011



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige» - «Südtiroler Apfel g.g.A.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 297 del 15 novembre 2005 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» - «Südtiroler Apfel g.g.A.»;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008 con il quale è stato attribuito al Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige» - «Südtiroler Apfel g.g.A.»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato Controllo Qualità Alto Adige - Südtiroler Qualitätskontrolle, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» - «Südtiroler Apfel g.g.A.»;



Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 12 marzo 2008 è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 12 marzo 2008 al Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium con sede in via Alto Adige, 60 - Südtiroler Straße 60 - I 39100 Bolzano/Bozen, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige» - «Südtiroler Apfel g.g.A.».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 12 marzo 2008, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A04008

DECRETO 15 marzo 2011.

Riconoscimento del Consorzio per la Tutela della Ciliegia di Marostica IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;



Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 245 della Commissione del 08 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 39 del 9 febbraio 2002 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal «Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP» con sede legale presso Comunità Montana dall'Astico al Brenta, piazza G. Mazzini, 18 - 36042 Breganze (Vicenza), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato C.S.Q.A. Cerificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del «Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la Tutela della Ciliegia di Marostica, con sede legale presso Comunità Montana dall'Astico al Brenta, piazza G. Mazzini, 18 - 36042 Breganze (Vicenza), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Ciliegia di Marostica» registrata con Regolamento (CE) n. 245 della Commissione dell'8 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 39 del 09 febbraio 2002.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Ciliegia di Marostica».

Art. 3.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Ciliegia di Marostica» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Ciliegia di Marostica» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A04009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 gennaio 2011.

Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E LA COESIONE TERRITORIALE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera *c)* secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 2, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 23 - bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica, che, al comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute a tutti i servizi pubblici locali e la prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta legge che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell'articolo 46 - bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo inoltre in capo al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la determinazione degli ambiti territoriali minimi di cui al citato articolo 46 - bis, comma 2, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;



Vista la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera a-*bis*);

Visto il documento dell'Autorità per l'energia e il gas "Considerazioni finali relative alle proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza" trasmesso al Ministero dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009;

Considerato che il presente provvedimento, ampliando l'area di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale rispetto alle attuali concessioni, è finalizzato a favorire lo sviluppo efficiente del medesimo servizio, a ridurne i relativi costi a favore dei clienti finali, nonchè a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas;

Considerato che gli ambiti territoriali minimi devono essere identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi per l'intero sistema costituito dalla distribuzione e dalla vendita di gas naturale, tenuto conto delle specificità territoriali;

Considerato che fra gli studi che analizzano le economie di scala nella distribuzione di gas basati su parametri nazionali, lo studio eseguito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i cui risultati sono riportati nel suddetto documento, sia il più attendibile in quanto basato su dati disaggregati di bilancio forniti dalle imprese italiane nei rendiconti annuali per la separazione contabile, non disponibili a terzi;

Considerato che dalle analisi di produttività del documento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di economie di scala nello svolgimento del servizio significative per le imprese medio-piccole e deboli per le imprese di dimensione maggiore;

Considerato che il suddetto studio prevede che l'effetto di economie di scala per il segmento della distribuzione di gas naturale è significativo almeno fino a un numero di clienti serviti pari a circa 300.000 qualora si considerino sia i costi della gestione tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali e dei servizi comuni, e fino a 100.000 clienti, qualora si considerino invece i soli costi di gestione tecnica delle reti;

Considerato che l'Autorità riconosce ai distributori con un numero di clienti inferiore alla soglia di 300.000 un maggiore ricavo tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi per servire il singolo cliente, pari al 13 per cento in più per gli operatori con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in più per quelli con meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio 2009-2012, e che pertanto l'aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori;

Considerato che una maggiore dimensione degli ambiti determina anche una riduzione dei costi relativi allo svolgimento delle gare e la produzione di un maggiore numero di titoli di efficienza energetica, dato che ora i soggetti obbligati sono i distributori di gas naturale con almeno 50.000 clienti, e che sotto il profilo di tutela della concorrenza per il settore della vendita di gas, un numero minore di ambiti riduce i costi di transazione per le operazioni di acquisizione e di gestione della clientela;

Considerato che in questa fase è necessario disciplinare il passaggio del regime di transizione nell'attività di distribuzione di gas naturale anche per agevolare le società che attualmente effettuano l'attività di vendita di gas;

Considerato che le città con un numero di clienti finali superiore a 300.000 debbano costituire un ambito minimo territoriale, in quanto il medesimo non può essere inferiore all'ambito comunale;

Considerato che al fine di una migliore gestione tecnica della rete i Comuni alimentati dallo stesso impianto di distribuzione interprovinciale debbano essere assegnati all'ambito prevalente dell'impianto anche se appartenenti a province o a regioni differenti;

Considerato che il presente provvedimento definisce gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, ciascuno dei quali rappresenta un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore;

Considerato che, a seguito della determinazione degli ambiti territoriali minimi, rientra nella facoltà degli Enti locali l'accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento della gara con la quale sarà affidato il servizio dei relativi impianti di distribuzione;

Considerato che sulla base della metodologia adottata per la definizione degli ambiti territoriali minimi su tutto il territorio nazionale, per le Regioni Molise e Calabria risultano tre ambiti a livello provinciale con un numero di clienti effettivi inferiore a 30.000 clienti e con un numero di clienti potenziali inferiore a 50.000 clienti;

Ritenuto che i Comuni che alla data del presente provvedimento non sono serviti dal gas naturale debbano essere comunque inseriti nell'ambito territoriale minimo d'appartenenza in previsione di una futura metanizzazione, con eccezione dei Comuni della Sardegna che, in vista del completamento del progetto GALSI, saranno oggetto di un futuro provvedimento;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento la gara per l'affidamento della gestione dei vari impianti di distribuzione di uno stesso ambito territoriale debba essere unica, anche se l'affidamento avverrà in tempi successivi, a causa della scadenza differenziata delle diverse concessioni;

Ritenuto che per le aree ancora oggetto di metanizzazione l'ambito debba essere dimensionato considerando i clienti potenziali, come definiti nel sopracitato documento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Ritenuto che in questa fase un ambito di dimensioni comparabili a quello medio provinciale o, qualora il numero dei clienti finali sia superiore a 300.000, più ambiti nello stesso territorio provinciale al di sotto di tale soglia, tenendo conto anche delle realtà montane, siano in grado di recepire al meglio le specificità territoriali garantendo al settore della distribuzione di gas maggiore efficienza e riduzione dei costi e nello stesso tempo permettano un passaggio graduale alla situazione ottimale attenuando i riflessi sulle imprese;

Ritenuto che, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase delle gare le operazioni di aggregazione degli enti locali, sia opportuno introdurre un limite di 50 sul numero massimo dei Comuni presenti in un ambito pur-



chè gli ambiti abbiano almeno 50.000 clienti e gliimpianti interconnessi risultino sempre in uno stesso ambito;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;

Ritenuto di dover procedere alla definizione degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo le modifiche apportate dall'articolo 30, comma 26, della citata legge 23 luglio 2009, n. 99;

Decreta:

Art. 1.

Ambiti territoriali minimi

1. Gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono determinati in numero di 177, ciascuno inserito nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, da comunicare alla Conferenza Unificata, sono indicati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale.

Art. 2.

Gare d'ambito

1. Gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica.

2. Gli Enti locali il cui territorio sarà metanizzato successivamente all'aggiudicazione della gara d'ambito, sia nel caso di attuazione del piano di sviluppo degli impianti previsto in sede di gara e allegato al contratto di servizio, sia nel caso di attuazione di un piano di metanizzazione, anche attraverso finanziamento pubblico, definito successivamente alla gara medesima, affidano il servizio di distribuzione sul proprio territorio al gestore risultato vincitore nell'ambito territoriale minimo a cui appartengono.

3. L'affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo, inclusi i nuovi impianti di distribuzione di cui al comma 2, scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell'affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all'ambito.

4. La gara unica di cui al comma 1 può essere estesa a due o più ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati.

Art. 3.

Affidamento e durata della concessione nel primo periodo

1. Nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale.

2. Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di cui al comma 1, nonchè misure volte a incentivare l'aggregazione degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 1, che presentano un numero di clienti inferiore a 100.000.

3. Ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e per ultimo modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento. Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

Art. 4.

Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nei siti internet dei Ministeri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: FITTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 313



ALLEGATO *1*

Regione	Ambito territoriale minimo
Piemonte	Torino 1- Città di Torino
	Torino 2
	Torino 3
	Torino 4
	Torino 5
	Torino 6
	Vercelli
	Novara 1
	Novara 2
	Cuneo 1
	Cuneo 2
	Cuneo 3
	Asti
	Alessandria 1
	Alessandria 2
	Alessandria 3
	Alessandria 4
	Biella
	Verbano-Cusio-Ossola
Valle d'Aosta	Valle d'Aosta
Lombardia	Varese 1
	Varese 2
	Varese 3
	Como 1
	Como 2
	Sondrio
	Milano 1 - Città e impianto di Milano
	Milano 2 - Provincia nord-ovest
	Milano 3 - Provincia sud
	Milano 4 - Provincia nord-est
	Bergamo 1
	Bergamo 2
	Bergamo 3
	Bergamo 4
	Bergamo 5
	Bergamo 6
	Brescia 1
	Brescia 2
	Brescia 3
	Brescia 4
	Brescia 5
	Pavia 1
	Pavia 2
	Pavia 3

Regione	Numero ambiti
Piemonte	19
Valle d'Aosta	1
Lombardia	36
Trentino Alto Adige	
Trento	3
Bolzano	1
Veneto	15
Friuli-Venezia Giulia	6
Liguria	6
Emilia Romagna	12
Toscana	11
Marche	6
Umbria	3
Lazio	10
Abruzzo	7
Molise	2
Campania	11
Puglia	9
Basilicata	3
Calabria	4
Sicilia	12
Totale	**177**



Regione	Ambito territoriale minimo
	Pavia 4
	Cremona 1
	Cremona 2
	Cremona 3
	Mantova 1
	Mantova 2
	Lecco 1
	Lecco 2
	Lodi 1
	Lodi 2
	Monza e Brianza 1 - Est
	Monza e Brianza 2 - Ovest
Trentino - Alto Adige	Trento 1
	Trento 2
	Trento 3
	Bolzano
Veneto	Verona 1 - Città di Verona e Nord
	Verona 2 - Pianure veronesi
	Vicenza 1
	Vicenza 2
	Vicenza 3
	Vicenza 4
	Treviso 1 - Sud
	Treviso 2 - Nord
	Belluno
	Venezia 1 - Laguna veneta
	Venezia 2 - Entroterra e Veneto orientale
	Padova 1
	Padova 2
	Padova 3
	Rovigo
Friuli - Venezia Giulia	Udine 1
	Udine 2
	Udine 3
	Gorizia
	Trieste
	Pordenone
Liguria	Imperia
	Savona 1
	Savona 2
	Genova 1 - Città e Impianto di Genova
	Genova 2 - Provincia
	La Spezia
Emilia-Romagna	Piacenza 1
	Piacenza 2
	Parma
	Reggio nell'Emilia

Regione	Numero ambiti



Regione	Ambito territoriale minimo
	Modena 1 - Nord
	Modena 2 - Sud
	Bologna 1 - Città e Impianto di Bologna
	Bologna 2 - Provincia
	Ferrara
	Ravenna
	Forlì - Cesena
	Rimini
Toscana	Massa - Carrara
	Lucca
	Pistoia
	Firenze 1 - Città e impianto di Firenze
	Firenze 2 - Provincia
	Livorno
	Pisa
	Arezzo
	Siena
	Grosseto
	Prato
Umbria	Perugia 1
	Perugia 2
	Terni
Marche	Pesaro e Urbino
	Ancona
	Macerata 1
	Macerata 2
	Ascoli Piceno
	Fermo
Lazio	Viterbo
	Rieti
	Roma 1 - Città e impianto di Roma
	Roma 2
	Roma 3
	Roma 4
	Roma 5
	Latina
	Fosinone 1
	Frosinone 2
Abruzzo	L'Aquila 1
	L'Aquila 2
	L'Aquila 3
	Teramo
	Pescara
	Chieti 1
	Chieti 2
Molise	Isernia
	Campobasso

Regione	Numero ambiti



Regione	Ambito territoriale minimo
Campania	Caserta 1
	Caserta 2
	Benevento
	Napoli 1 - Città di Napoli
	Napoli 2
	Napoli 3
	Napoli 4
	Avellino
	Salerno 1
	Salerno 2
	Salerno 3
Puglia	Foggia 1
	Foggia 2
	Bari 1 - Nord
	Bari 2 - Sud
	Taranto
	Brindisi
	Lecce 1
	Lecce 2
	Barletta-Andria-Trani
Basilicata	Potenza 1
	Potenza 2
	Matera
Calabria	Cosenza 1
	Cosenza 2
	Catanzaro - Crotone
	Reggio di Calabria - Vibo Valentia
Sicilia	Trapani
	Palermo 1 - città di Palermo
	Palermo 2 - Provincia
	Messina 1
	Messina 2
	Agrigento
	Caltanisetta
	Enna
	Catania 1
	Catania 2
	Ragusa
	Siracusa
TOTALE	**177**

Regione	Numero ambiti

11A04461



DECRETO 18 marzo 2011.

Modifica dei criteri previsti per autorizzare Confidi a certificare il merito di credito delle PMI, ai fini della ammissione dei confidi medesimi alla controgaranzia da parte del Fondo centrale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce i criteri oggettivi sulla capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell'abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate;

Considerato che lo stesso art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, prevede che i sopracitati criteri, deliberati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, siano approvati dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000, che ha approvato i criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;

Vista la delibera del 9 settembre 2010, con cui il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ha approvato le modifiche ai suddetti criteri dettati dal sopracitato decreto del 14 luglio 2000;

Vista la nota n. 016958 del 20 settembre 2010 con cui UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche ai criteri di autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 settembre 2010.

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche ai criteri oggettivi sulla autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito delle imprese, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nella riunione del 9 settembre 2010,

2. Sono riportati in allegato al presente decreto i criteri oggettivi sulla capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini dell'abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate, che si allegano al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro: ROMANI



Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

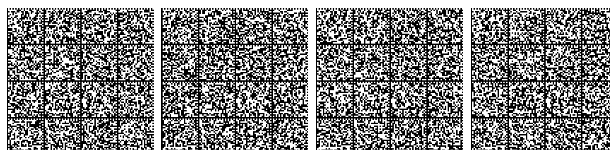
Legge n. 662/1996 art. 2 comma 100 lett. A); Legge n. 266/1997 art. 15; D.M. n. 248/1999

<u>Criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito</u>

Parte I - Criteri di valutazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia per l'autorizzazione alla certificazione del merito di credito

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti parametri e sulla base dei valori «ottimali» indicati viene assegnato al confidi o al fondo di garanzia un punteggio:

Parametri		Modifica/integrazione	Valore	Punti
A)	Avvio dell'operatività del confidi o del fondo di garanzia	Nel caso di fusione si considera l'anzianità media dei confidi oggetto di operazioni di fusione. Nel caso di incorporazione si considera l'anzianità del confidi incorporante.	A ≥ 15 anni	3
			10 anni ≤ A < 15 anni	2
			5 anni ≤ A < 10 anni	1
			A< 5 anni	0
B)	Entità del fondo rischi monetario	Sostituzione del parametro con l'Indice di solidità patrimoniale: B1 Per: ▸ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▸ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326; ▸ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141: <u>patrimonio di vigilanza/garanzie in essere</u> B2 Per: ▸ i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▸ gli altri fondi di garanzia: <u>patrimonio netto + passività operative(*)/garanzie in essere</u> (*)*elenco esemplificativo e non esaustivo di passività operative: Fondi rischi per garanzie prestate, Fondi rischi su crediti, Depositi cauzionali soci.*	B ≥ 10%	3
			8% ≤ B < 10%	2
			6% ≤ B < 8%	1
			B < 6% (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0



C)	Certificazione dei bilanci	nessuna modifica/integrazione	C = SI	3
			C = NO	0
D)	Struttura interna adeguata atta alla valutazione del merito di credito - adeguato sistema informativo per la gestione delle operazioni	Requisito automatico per: ‣ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ‣ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326; ‣ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ‣ gli altri fondi di garanzia gestiti da banche o da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141.	D = SI (automatico)	6
		Per: ‣ i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ‣ gli altri fondi di garanzia gestiti da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141.	D = SI	3
			D = NO (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0
E)	Rapporto: perdite (uscite monetarie - recuperi) relative a operazioni ammesse negli ultimi 10 esercizi / Volume garanzie concesse negli ultimi 10 esercizi	nel caso di confidi provenienti da fusione: l'indicatore può essere calcolato per gli ultimi 5 anni: rapporto perdite relative a operazioni ammesse negli ultimi 5 esercizi / volume garanzie concesse negli ultimi 5 esercizi. Per i soggetti interessati da fusioni avvenute da meno di 5 anni l'indicatore viene calcolato come sommatoria dei dati del confidi risultante da fusione e dei dati dei singoli confidi per il periodo ante fusione fino al quinto anno antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione. Per i soggetti non interessati da processi di aggregazione il termine rimane di 10 anni.	E ≤ 0,50%	6
			0,50% < E ≤ 0,80%	4
			0,80% < E ≤ 1%	2
			E > 1% (inserimento automatico del confidi in fascia 2 anche se valutazione di fascia 1, non riclassifica automaticamente a fascia 2 se valutazione di fascia 3)	0



F)	Numero imprese associate	modifica delle classi	F ≥ 2.500	3
			1.000 ≤ F < 2.500	2
			300 ≤ F < 1.000	1
			F < 300	0
G)	Volume affidamenti garantiti negli ultimi due esercizi	valori ricalcolati in euro	G ≥ 40 milioni	3
			25 milioni ≤ G < 40 milioni	2
			10 milioni ≤ G < 25 milioni	1
			G < 10 milioni	0
H)	Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (Convenzioni effettivamente operative)	nessuna modifica/integrazione	H ≥ 5	2
			2 ≤ H < 5	1
			H < 2	0
I)	Rapporto volume garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / volume garanzie concesse relativo agli ultimi 10 esercizi	parametro eliminato		
J)	Rapporto volumi garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 3 esercizi	Rapporto calcolato sugli ultimi 5 esercizi	J ≥ 40%	3
			30% ≤ J < 40%	2
			20% ≤ J < 30%	1
			J < 20%	0
K)	Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	nessuna modifica/integrazione	K ≥ 200	2
			100 ≤ K < 200	1
			K < 100	0



Al punteggio totale vanno sommati punti nei seguenti casi:

Parametri			Punti
Rating	parametro eliminato		
Ambito di operatività regionale	Ambito di operatività almeno regionale: Ubicazione imprese socie, da verificare sulla base dello statuto		2
Contratto di controgaranzia FEI	parametro eliminato		
Certificazione di qualità	Aggiornamento punteggio	SI	1
		NO	0
Maggiorazione automatica per: ▸ i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▸ i soggetti di cui al comma 29 dell'art. 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326; ▸ gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141; ▸ gli altri fondi di garanzia gestiti da banche o da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141.			3

Il punteggio totale per confidi o fondo di garanzia "X" può pertanto variare tra un massimo di 40 punti (per i confidi 107) o 34 punti (per i confidi 106) e un minimo di 9 punti (per i confidi 107) o 0 (per i confidi 106); i confidi o i fondi di garanzia sono suddivisi nelle tre seguenti fasce di valutazione:

Punteggio totale	Valutazione
X ≥ 30	FASCIA 1 (proposta positiva al Comitato)
25 ≤ X < 30	FASCIA 2 (da valutare caso per caso anche sulla base dell'esperienza operativa maturata con il Fondo)
X < 25	FASCIA 3 (proposta negativa al Comitato)



Parte II - Definizioni

Nel presente testo l'espressione:

a) «*Fondo*», indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale Spa dall'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

b) «*Gestore*» indica il Gestore del Fondo, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., con sede legale in Roma, via Piemonte 51;

c) «*Comitato*», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

d) «*Confidi*», indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;

e) «*Altri fondi di garanzia*», indica i fondi di garanzia gestiti da banche**,** da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;

f) *«Intermediari»,* indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385 come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;

g) «*autorizzazione*», indica l'autorizzazione concessa ai *Confidi e agli Altri fondi di garanzia*, che dispongono di adeguata capacità di valutazione del merito di credito, a certificare, ai fini dell'ammissione al *Fondo*, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani. In particolare i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che siano stati autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali possono presentare le richieste di ammissione al *Fondo* relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella fascia "1" e nella fascia "2" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative, a condizione che:

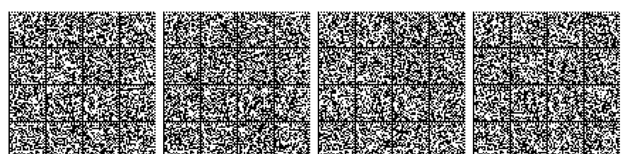
a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

e

b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

h) tasso medio di sofferenza: indica il rapporto tra credito in sofferenza e l'ammontare complessivo del credito garantito dal *Fondo*;

i) tassi di sofferenza: indica i tassi di sofferenza dei soggetti richiedenti sulle operazioni controgarantite dal Fondo.



Parte III - Procedura di autorizzazione

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere l'autorizzazione:

1.1. i *Confidi*;

1.2. gli *Altri fondi di garanzia*;

I soggetti richiedenti devono:

- possedere una capacità di valutazione del merito di credito ritenuta adeguata dal *Comitato* sulla base dei criteri contenuti nella Parte I del presente testo;
- impegnarsi a non richiedere l'intervento del *Fondo* su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia “3” di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del *Fondo* e a presentare richieste di ammissione al *Fondo* relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella fascia “1” e nella fascia “2” di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative, a condizione che:

a) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;

e

b) l’impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

2. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

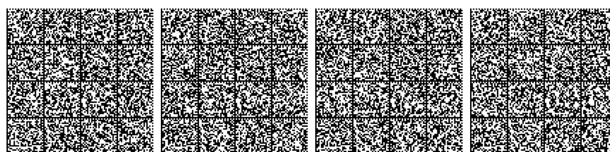
2.1. Modulo di richiesta - le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al *Gestore* sul modulo di richiesta di cui all'allegato, o su versione conforme, sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal soggetto richiedente e compilato in ogni sua parte. Sono improcedibili le richieste arrivate a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa.

3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

3.1. Comunicazione del numero di Posizione – il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

3.2. Data di arrivo - la data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

3.3. Termine per la delibera di Mediocredito Centrale - le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta allegato, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.



3.4. Completamento delle richieste di autorizzazione - qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3.5. Decadenza delle richieste di autorizzazione - le richieste decadono d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta allegato, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.

3.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di autorizzazione – il *Gestore* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti la concessione dell'*autorizzazione*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

4. MONITORAGGIO E CONTROLLI DEL *GESTORE*

4.1. Dati aggiornati al 30/6 e al 31/12 – entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno i soggetti richiedenti autorizzati devono far arrivare al *Gestore* un aggiornamento di tutti i dati di cui alla Parte I del presente testo aggiornati rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre.

4.2. Aggiornamento dei dati – il *Gestore*, fermo restando quanto stabilito nel punto 4.1, può, in qualsiasi momento, richiedere ai soggetti autorizzati un aggiornamento dei dati di cui alla Parte I del presente testo.

4.3. Controlli - il Ministero dello Sviluppo Economico e il *Gestore* possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli, visite ed ispezioni sui soggetti richiedenti autorizzati al fine di accertare la veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta allegato.

5. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1. Revoca d'ufficio dell'autorizzazione *con delibera del Comitato* - il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4.1. è motivo di revoca dell'*autorizzazione*.

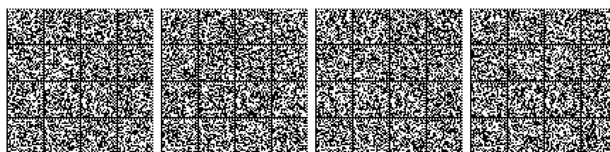
5.2. Monitoraggio *tassi di sofferenza* – il *Gestore* effettua al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno, previa comunicazione del *tasso medio di sofferenza* ai soggetti richiedenti autorizzati, un monitoraggio dei *tassi di sofferenza. Il Gestore* comunica a ciascun soggetto richiedente l'andamento del *tasso di sofferenza (Y)* rispetto al *tasso medio di sofferenza (K)* e propone al *Comitato* di deliberare la revoca dell'*autorizzazione* secondo i seguenti parametri:

- $Y \geq K + (0,25*K)$: il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del I° livello di soglia;
- $Y \geq K + (0,50*K)$: il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del II° livello di soglia;
- $Y \geq K + (0,75*K)$: il *Gestore* comunica al soggetto richiedente il raggiungimento del III° livello di soglia e propone al *Comitato* la revoca dell'*autorizzazione.*

5.3. Delibera del Comitato **–** con delibera del *Comitato* l'*autorizzazione* può essere revocata in qualsiasi momento.

6. REGIME TRANSITORIO

Per i soggetti richiedenti già autorizzati sulla base dei criteri approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000, fatto salvo quanto previsto al punto 5.2, l'*autorizzazione* è disciplinata secondo quanto stabilito dal citato decreto per i 9 mesi successivi all'entrata in vigore dei nuovi criteri.



Data ……/……/ ………… ALLEGATO

UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 ROMA

POS.MC
(a cura di UniCredit Mediocredito Centrale)

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett.a) LEGGE 266/97 art. 15, D.M. 248/99

AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI E DEGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

SOGGETTO RICHIEDENTE: *Telefono: ………………………* *Fax: ………………………*

……………………………………………………………………………………………….. *(denominazione sociale e forma giuridica)*

Il sottoscritto chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.M. del 31 maggio 1999, n. 248, a certificare, ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo.

Il sottoscritto dichiara:

- *di impegnarsi all'osservanza del vigente Regolamento per l'autorizzazione dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;*
- *di impegnarsi a non richiedere l'intervento del Fondo di garanzia su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia "3" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo.*

……………………………………………..
(timbro e firma del richiedente)

Allegati da trasmettere:

- ☐ *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo lo schema di cui a pagina 2 del presente modulo;*
- ☐ *Copia dei bilanci approvati, completi della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale;*
- ☐ *Copia dell'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) come novellato dal decreto legislativo 13.8.2010, n. 141;*
- ☐ *Documentazione comprovante l'ottenimento della certificazione di qualità (ISO 9001 – ISO 9002);*
- ☐ *Statuto.*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a ………………………………, nato/a a ………………………il………………………
codice fiscale ………………………, nella sua qualità di …………………………………………………
del soggetto richiedente………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………...… Partita IVA ……………………………………, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al confidi o al fondo di garanzia

DICHIARA

quanto segue:

Data di avvio dell'operatività (data di delibera della prima garanzia)	……….
Indice di solidità patrimoniale	Euro …………………………
Certificazione dell'ultimo bilancio approvato	Si ☐ No ☐
Rapporto: perdite relative ad operazioni ammesse / volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	Euro …………...……… / Euro ……………………. pari a ……..…%
Numero imprese associate	……….
Volume affidamenti garantiti negli ultimi 2 esercizi	Euro ………………………
Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (convenzioni effettivamente operative)	……….
Rapporto: volume garanzie concessi su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	Euro …………...……… / Euro ……………………. pari a ……..…%
Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	……….
Ambito di operatività regionale (sulla base dello statuto)	Si ☐ No ☐
Certificazione di qualità	Si ☐ No ☐

DICHIARA INOLTRE

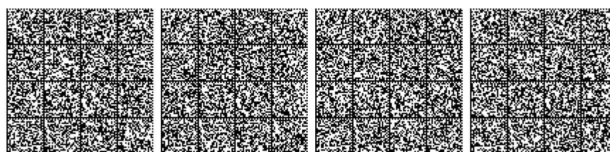
che la struttura interna atta alla valutazione del merito del credito e il sistema informativo per la gestione delle operazioni corrispondono fedelmente a quanto descritto nella relazione allegata, composta di n. ……. fogli timbrati e firmati.

………………………………………………..

(timbro e firma)

N.B. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

11A04293



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 marzo 2011.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi della legge n. 248/06, nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT. (Deliberazione n. 117/11/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione di Consiglio del 10 marzo 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1982, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, ed il relativo allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 130/08/CONS, recante "*Riforma della delibera n. 54/08/CONS*", a sua volta recante *"Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS*";

VISTA la delibera n. 131/08/CONS, recante "*Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS*";

VISTA la delibera n. 316/02/CONS, coordinata con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e successive integrazioni, recante



"*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 di "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di II livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 664/06/CONS, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, Allegato A, in forza del quale "*Ai sensi dell'art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non significa consenso*";

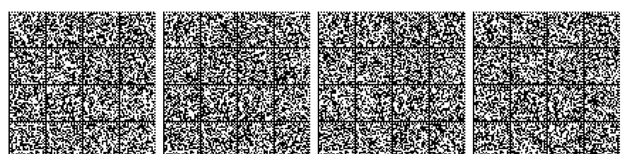
VISTO l'atto di contestazione n. 47/10/DIT del 26 agosto 2010 e il relativo verbale di accertamento, di pari data, entrambi notificati alla società Vodafone Omnitel N.V. in data 10 settembre 2010, con il quale è stato accertato che la società Vodafone Omnitel N.V., ha violato il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, attivando, con riferimento a sei diverse utenze, i servizi "*Vodafone Casa*" e "*Vodafone Casa Internet e Telefono*" in mancanza di una previa manifestazione in tal senso da parte degli intestatari delle relative utenze;

VISTI gli atti e le risultanze istruttorie, la relazione del responsabile del procedimento e la documentazione richiamata nell'atto di contestazione e nel verbale di accertamento n. 47/10/DIT;

VISTA la proposta preliminare di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi della legge n. 248/06, in data 10 ottobre 2010, registrata al protocollo generale dell'Autorità con n. 59358;

UDITA la predetta società nel corso dell'audizione del 2 novembre 2010, in base a quanto previsto dall'articolo 12-*bis*, comma 2, della richiamata delibera n. 136/06/CONS;

VISTA la proposta definitiva di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V. in data 10 novembre 2010, registrata al protocollo generale dell'Autorità con n. 65503;



VISTA la nota trasmessa dalla società Vodafone Omnitel N.V. in data 2 dicembre 2010, con cui detta società ha chiarito alcuni dei profili contenuti nel documento contenente la proposta definitiva di impegni;

PRESO ATTO della non manifesta inammissibilità della proposta definitiva di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V. nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 47/10/DIT;

CONSIDERATO che la predetta proposta di impegni è stata sottoposta a consultazione pubblica con determina direttoriale n. 213/10/DIT in data 30 dicembre 2010;

CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini previsti dall'articolo 12-*bis* della delibera n. 136/06/CONS come successivamente modificata, osservazioni in relazione alla proposta di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V.;

CONSIDERATO, altresì, che la società Vodafone Omnitel N.V., nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione, non ha ritenuto di effettuare alcuna precisazione o integrazione alla versione definitiva di impegni presentata in data 10 novembre 2010, come successivamente integrata dalla nota del 2 dicembre 2010;

VISTI tutti gli atti relativi alla proposta di impegni presentata nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Proposta di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V.

Con atto n. 47/10/DIT, notificato in data 10 settembre 2010, la Direzione tutela dei consumatori contestava alla società Vodafone Omnitel N.V. (di seguito anche "Società") la violazione del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, della delibera n. 664/06/CONS e 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, avendo accertato, con riferimento a sei diverse utenze, l'attivazione dei servizi "*Vodafone Casa*" e "*Vodafone Casa Internet e Telefono*" in mancanza di una previa manifestazione in tal senso da parte degli intestatari delle relative utenze.

A seguito della ricezione del suddetto atto di contestazione, la Società, con nota del 10 ottobre 2010, registrata al protocollo dell'Autorità con n. 59358, presentava, nel rispetto del temine di trenta giorni prescritto dall'articolo 12-*bis*, della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni e integrazioni, una proposta "preliminare" di impegni.

A seguito del ricevimento della suddetta proposta preliminare di impegni la Direzione tutela dei consumatori ha ritenuto opportuno, ai sensi di quanto previsto



dall'articolo 12-*bis*, comma 2, della richiamata delibera 136/06/CONS, sentire la Società in un'audizione, tenutasi in data 2 novembre 2010, al fine di consentirle di fornire precisazioni e chiarimenti utili alla valutazione degli impegni stessi.

Nel corso della predetta audizione, la predetta Direzione ha chiesto alla Società di chiarire alcuni dei profili inerenti alla proposta di impegni ed, in particolare, le modalità operative con cui essa intendeva escludere la reiterazione della condotta contestata.

Con nota del 10 novembre 2010, registrata al protocollo dell'Autorità con n. 65503, del 12 novembre 2010, la Società ha presentato una proposta "definitiva" di impegni con la quale si è impegnata ad introdurre specifiche misure, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione di detta proposta, idonee ad incidere positivamente sul fenomeno di attivazione di servizi non richiesti.

Con successiva nota, pervenuta a questa Autorità in data 2 dicembre 2010, la Società ha chiarito alcuni dei profili contenuti nel documento contenente la proposta definitiva di impegni il cui contenuto si riporta qui di seguito.

Impegno I. Misure di trasparenza

I.I. Introduzione di una serie di misure volte a migliorare la trasparenza:

a) modifica degli script utilizzati dagli operatori dei *call center* per la vendita a distanza dei servizi "*Vodafone Casa*" e "*Vodafone Casa Internet e Telefono*" in modo tale da massimizzare la consapevolezza dei clienti contattati circa la valenza contrattuale della registrazione telefonica e dunque degli effetti vincolanti del consenso eventualmente espresso in quella sede;

b) invio del cosiddetto "*Welcome pack*" ai clienti che abbiano richiesto l'attivazione dei predetti servizi contenente: *i) welcome letter, ii)* testo delle condizioni generali di contratto, *iii)* guida alla lettura del contratto, *iv)* brochure riepilogativa delle condizioni commerciali sottoscritte, *v)* modulo per l'inserimento del numero di rete fissa all'interno degli elenchi e, contestualmente, degli apparecchi richiesti (*Vodafone Station* o *Internet Key),* in modo tale da consentire all'utente una valutazione complessiva del servizio offerto;

c) invio al cliente, in seguito alla vendita a distanza dei servizi "*Vodafone Casa*" e "*Vodafone Casa Internet e Telefono",* di una comunicazione, via e-mail/sms, con informazioni rilevanti sul contratto concluso e sullo stato di avanzamento pratica.

I.II. Introduzione di misure volte a consentire ai clienti di interrompere il processo di attivazione dei servizi "*Vodafone Casa*" e "*Vodafone Casa Internet e Telefono*" in diversi momenti, ed in particolare:

i) nel momento in cui l'utente viene contattato dal partner logistico di Vodafone incaricato di effettuare la distribuzione degli apparecchi (*Vodafone Station* o *Internet Key*): in tale momento il Cliente potrebbe opporsi alla consegna dei predetti beni senza addebito di alcun costo;



ii) al momento della consegna da parte del partner logistico del *Welcome pack*: in tale momento il Cliente potrebbe rifiutare la consegna di detti beni, senza addebito di alcun costo, bloccando così l'attivazione delle procedura di attivazione. Sul punto la Società precisa che, attraverso il rifiuto del *welcome pack*, il contratto non produce alcun effetto e viene così interrotto il processo di portabilità del numero sulla rete della società Vodafone Omnitel N.V.

iii) al momento del contatto da parte di Telecom Italia S.p.A. per fissare la data per l'attivazione della nuova linea.

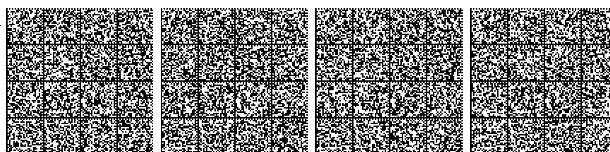
La Società pertanto si impegna ad introdurre misure che consentano all'utente di bloccare l'attivazione della procedura di *provisioning* da parte di Vodafone semplicemente rifiutando – al momento del contatto telefonico da parte del partner logistico ovvero al momento della consegna da parte di quest'ultimo di tutta la documentazione e della *Vodafone Station* o della *Internet Key* – di ricevere il *Welcome pack* o, da ultimo, al momento del contatto da parte di Telecom Italia S.p.A. per la fissazione dell'appuntamento per l'attivazione della linea; dette misure saranno operative in tutti i casi di acquisizione di nuovi clienti, sia nei casi di attivazione di nuova linea sia nei casi di portabilità della numerazione da altro operatore con esclusione, in quest'ultimo caso, delle ipotesi in cui sia già iniziata la cosiddetta Fase 3 nel processo di passaggio di operatori di cui alla delibera n. 274/07/CONS; per evitare l'interruzione del processo in quella fase, e i conseguenti disagi per il cliente, la Società si impegna, in tali casi, a informare prontamente il cliente di tale situazione e a farlo rientrare presso l'operatore *donating,* senza alcun onere e nel minor tempo possibile.

Impegno II: Misure di *audit* e misure contrattuali

Previsione di un doppio sistema di monitoraggio articolato come di seguito riportato:

II.I. introduzione, nelle procedure di vendita a distanza dei servizi "*Vodafone Casa*" e "*Vodafone Casa Internet e Telefono",* di una misura che preveda il riascolto e la verifica integrale di tutti i *vocal ordering* prima che l'ordine di acquisto venga inserito sui sistemi, al fine di evitare l'attivazione di servizi in relazione ai quali non si riscontri, al momento del riascolto della registrazione, la prestazione di un idoneo consenso; detta operazione sarà gestita da società esterne, in *outsourcing*. In aggiunta a ciò, la Società prevede un ulteriore controllo - a campione - che prevede: a) il riascolto della registrazione con obiettivo di valutare la conformità allo *script* fornito, la chiarezza e la velocità dell'esposizione dei contenuti e la completezza dei dati raccolti; b) il controllo di congruenza tra i dati raccolti attraverso la registrazione e quelli contenuti nel tracciato dell'ordine.

II.II. attivazione di misure contrattuali di richiamo e sanzione, fino alla risoluzione del contratto per i casi più gravi, per le società incaricate di detto controllo, che risultino inadempienti rispetto alle istruzioni impartite.



Impegno III: Misure per i casi di errore materiale

Introduzione di un sistema che preveda la doppia digitazione, da parte dell'operatore di Vodafone, del numero di rete fissa da portare sulla rete di Vodafone Omnitel N.V. in modo tale da ridurre i casi di attivazioni non richieste a causa di errore materiale. La Società si impegna a sviluppare tale misura nell'arco temporale di 9/12 mesi.

Impegno IV: Misure atte a garantire una gestione accentrata ed unitaria delle conciliazioni Co.re.com. con gli utenti

La Società si impegna a gestire in modo accentrato – attraverso l'affidamento ad una sola struttura – tutte le istanze di conciliazione presentate dai propri clienti innanzi ai Co.re.com., garantendo così una gestione unitaria e capillare sull'intero territorio nazionale di tali istanze al fine di assicurare alla clientela una soluzione rapida ed efficace dei disservizi lamentati e non risolti attraverso i propri processi interni di gestione dei reclami. In particolare, la Società intende estendere il progetto sperimentale di gestione internalizzata delle conciliazioni avviato presso il Co.re.com. Lazio, basato sulla partecipazione alla conciliazione degli addetti alla Direzione del *Customer Operation*, altresì ai Co.re.com della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Tale modello di gestione delle conciliazioni dovrebbe assicurare una maggiore istruzione delle pratiche di conciliazione, grazie alla competenza dei suddetti soggetti in termini di prodotti e di processi di gestione dei clienti e una gestione omogenea delle stesse.

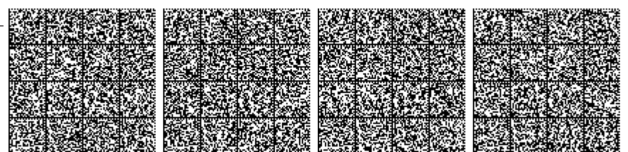
La Società si impegna inoltre a comunicare semestralmente i risultati raggiunti attraverso questo nuovo modello di gestione delle conciliazioni innanzi ai Co.re.com.

II. Dichiarazione di non manifesta inammissibilità e consultazione pubblica

A seguito di una valutazione preliminare da parte della Direzione tutela dei consumatori, il documento contenente la proposta definitiva di impegni è stato trasmesso al Consiglio che lo ha esaminato nel corso della seduta del 17 dicembre 2010, unitamente alla relazione del responsabile del procedimento, alla proposta di approvazione e di pubblicazione della versione definitiva di impegni sul sito *web* dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 12-*bis* della delibera n. 136/06/CONS.

Il Consiglio, nella predetta data del 17 dicembre 2010, preso atto dell'istruttoria preliminare della Direzione tutela dei consumatori, recante una valutazione di non manifesta inammissibilità della proposta presentata, ha acconsentito al prosieguo dell'istruttoria e alla conseguente pubblicazione della proposta definitiva di impegni, avvenuta con provvedimento direttoriale n. 213/2010/DIT.

A seguito della pubblicazione sul sito *web*, avvenuta in data 30 dicembre 2010, non sono pervenute, nei termini previsti dall'articolo 12-*bis* della delibera n.



136/06/CONS come successivamente modificata, osservazioni in relazione alla proposta di impegni presentata dalla società Vodafone Omnitel N.V.

La società Vodafone Omnitel N.V., nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione, non ha ritenuto di effettuare alcuna precisazione o integrazione alla proposta definitiva di impegni presentata in data 10 novembre 2010, come successivamente integrata dalla nota del 2 dicembre 2010.

III. Valutazioni conclusive dell'Autorità

Le iniziative prospettate dalla società Vodafone Omnitel N.V. possono ritenersi potenzialmente idonee a migliorare le condizioni concorrenziali nel mercato di riferimento, nella misura in cui risultano in grado di contribuire alla riduzione del fenomeno di attivazione di servizi non richiesti.

Tenuto conto anche di quanto emerso con riferimento ai sei diversi casi di attivazioni di servizi non richiesti oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT, si intendono introdurre, con la proposta di impegni in esame, misure volte ad accrescere la consapevolezza dell'utente circa la valenza vincolante del consenso espresso telefonicamente, contribuendo così alla corretta formazione del consenso nel momento di costituzione del vincolo contrattuale (punto I.I. degli impegni).

Di particolare interesse ai fini della riduzione dei casi di attivazioni dei servizi non richiesti sono le misure concernenti la possibilità per l'utente di interrompere la procedura di attivazione del servizio in diversi, successivi, momenti. In particolare, le misure elaborate dalla Società consentono all'utente, che venga contattato dal partner logistico della Società per la consegna del *welcome pack* ovvero al momento del recapito dello stesso, di rifiutare la consegna del pacco, impedendo in tal modo che il servizio, in relazione al quale non è stato manifestato alcun consenso o è stato rilasciato in maniera incompleta, sia attivato. Tale misura appare tendenzialmente suscettibile di incidere favorevolmente sul fenomeno dei servizi non richiesti atteso che il cliente potrà agevolmente interrompere il processo di attivazione semplicemente rifiutando di ricevere il *welcome pack* nelle fasi *supra* indicate.

Per quanto concerne l'introduzione di un sistema di verifica basato su un doppio controllo - esterno - effettuato sulla totalità dei casi ed - interno - a campione (punto III. degli impegni) si osserva come tale misura consentirebbe, se correttamente attuata, di evitare che il processo di attivazione venga avviato in relazione a quei servizi rispetto ai quali, nel corso del riascolto della registrazione, non si riscontri l'esistenza di una manifestazione inequivoca da parte dell'intestatario dell'utenza all'attivazione di un determinato servizio.

Allo stesso modo si giudica positivamente l'introduzione di una procedura che preveda la doppia digitazione, da parte dell'operatore della Società, del numero di rete fissa da portare su rete Vodafone Omnitel N.V. La elaborazione di un sistema che inibisca la funzione di copiare e incollare la numerazione obbligando quindi in sostanza



gli operatori della Società ad inserire manualmente - per due volte - la numerazione oggetto di portabilità appare difatti suscettibile di incidere positivamente sul fenomeno, non infrequente, di attivazione di servizi non richiesti causati da errori materiali. Atteso che la introduzione di questa misura comporta l'implementazione dell'attuale sistema operativo della Società si ritiene congruo accordare alla Società un termine più lungo per l'esecuzione di detta misura, ossia nove mesi.

Le misure che la Società intende introdurre presentano profili di notevole interesse altresì in ottica di tutela dell'utenza. In particolare, le misure di cui al punto IV degli impegni, consistenti nella gestione accentrata e unitaria delle istanze di conciliazione pervenute dagli utenti, possano avere un effetto positivo in relazione alla esigenza di questi ultimi di risolvere in maniera rapida ed efficace i disservizi subiti e non risolti in sede di reclamo. Essi inoltre appaiano suscettibili di contribuire in maniera consistente al deflazionamento del contenzioso.

Le suindicate valutazioni consentono di giudicare positivamente le misure proposte dalla società Vodafone Omnitel N.V nell'ambito del procedimento avviato con atto di contestazione n. 47/10/DIT e, dunque, si ritiene meritevole di approvazione la proposta definitiva di impegni presenta da detta società in data 10 novembre 2010.

RITENUTO, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati dalla società Vodafone Omnitel N.V. siano positivamente valutabili in quanto rilevanti dal punto di vista del potenziale impatto sulle dinamiche del mercato della telefonia fissa nella misura in cui essi appaiono idonei a favorire la tutela dell'utenza e la concorrenza tra gli operatori, eliminando ovvero ridimensionando notevolmente il fenomeno contestato;

RITENUTO, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per la società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'articolo 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione dell'accertata meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla vigente normativa, con conseguente effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio n. 47/10/DIT fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni stessi;

UDITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Gli impegni definitivi presentati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in data 10 novembre 2010 dalla società Vodafone Omnitel N.V., come successivamente integrati dalla nota del 2 dicembre 2010, sono approvati e resi obbligatori per la Società nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.



2. L'Autorità esaminerà con cadenza periodica l'attuazione degli impegni.

3. Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto di contestazione n. 47/10/DIT resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni, da effettuarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione da parte di questa Autorità del relativo schema (con la sola eccezione dell'impegno III).

4. Al predetto impegno III dovrà essere data esecuzione entro e non oltre il termine di nove mesi dalla data di approvazione della proposta definitiva di impegni.

5. La Società Vodafone Omnitel N.V. dà esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini sopra indicati. I predetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla Società.

6. Ai sensi dell'articolo 12-*ter* della delibera n. 136/06/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'articolo 98, del decreto legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al punto 5, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le violazioni precedentemente contestate.

7. La presente delibera è notificata alla società Vodafone Omnitel N.V. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito *web* e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Roma, 10 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI - SORTINO

Avvertenza : Il documento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, è consultabile sul sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it

11A04393

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 2 marzo 2011.

Scioglimento della cooperativa «Insieme Coop. Sociale Onlus», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

(Omissis);

Decreta:

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «Insieme Onlus», con sede a Bolzano, via del Ronco, 43 (C.F. 02640960213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione.

Bolzano, 2 marzo 2011

L'assessore: BIZZO

11A03902



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fentatienil»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 452 del 7 marzo 2011

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF Spa (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM) Italia.

Medicinale: Fentatienil.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028347019 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml;

AIC n. 028347021 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 1 ml;

AIC n. 028347045 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03903

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardioaspirin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 453 del 7 marzo 2011

Titolare AIC: Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: Cardioaspirin.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo e della etichetta)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 024840074 - «100 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

AIC n. 024840086 - «100 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse;

AIC n. 024840098 - «100 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Entumin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 454 del 7 marzo 2011

Titolare AIC: Novartis Farma S.P.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Medicinale: Entumin.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 021553019 - «40 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 021553021 - «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

AIC n. 021553033 - «40 mg/4 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 4 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03905

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FORLÌ-CESENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

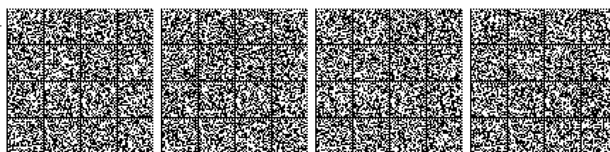
Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese qui sotto indicate, già assegnatarie del marchio a fianco riportato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Forlì - Cesena



Marchio	Ragione sociale	Sede	Determinazione Segretario Generale
191 FO	FERRETTI GIOIELLI DI FERRETTI DE VIRGILIS PIER LUCA	VIA ARCHIMEDE, 11/A – CESENATICO	N° 192 del 14/10/2003
185 FO	ORORE' DI BONOLI MASSIMILIANO & C. SAS	C.SO DIAZ, 41 – FORLI'	N° 12 del 02/02/2004
189 FO	VALDUCCI ANTONIO	VIA M.F. COMANDINI, 37 – CESENA	N° 13 del 02/02/2004
17 FO	MONTI ELISEO	VIA RIO COZZI, 44/A – FORLI'	N° 19 del 03/02/2004
196 FO	IL GIARDINO SEGRETO SRL	VIA RIO SALTO, 113/A – SAVIGNANO S.R	N° 18 del 03/02/2004
190 FO	COLETTA MAURIZIO – TASSINARI MARCO PREZIOSI SNC	VIALE DELL'APPENNINO, 466 – FORLI'	N° 17 del 03/02/2004
180 FO	ORO ORIGINE DI CEREDI MARIA CRISTINA	VIA F.LLI BANDIERA, 18 – CESENA	N° 16 del 03/02/2004
183 FO	INGOLD FLASH SRL	VIA DEGLI SCAVI, 13 – FORLI'	N° 53 del 16/03/2004
198 FO	ORORE SRL	C.SO DIAZ, 41 – FORLI'	N° 224 del 29/12/2004

Marchio	Ragione sociale	Sede	Determinazione Segretario Generale
20 FO	CAMPORESI SNC DI CAMPORESI PASQUALE E C.	C.SO GARIBALDI, 299 – FORLI'	N° 39 del 15/03/2005
153 FO	GOLDSMITH DI MAMBELLI GIULIANO	C.SO GARIBALDI, 94 – FORLI'	N° 38 del 15/03/2005
194 FO	CORTESI DANIELE	VIA DEL BASTIONE, 1 – FORLI'	N° 19 del 10/02/2006
173 FO	CARLOORI SRL	VIA G. MENGOZZI, 6 – CASTROCARO T.S.	N° 20 del 10/02/2006
117 FO	VALENTINI GRAZIA	VIA SAPINIA, 4/D – FORLI'	N° 41 del 14/03/2006
206 FO	CORTESI DI CORTESI ELVIO	VIA DEL BASTIONE, 1 – FORLI'	N° 157 del 14/05/2007
204 FO	ANTONIO VALDUCCI	VIA F. CAVALLOTTI, 4 – CESENA	N° 31 del 09/02/2010
143 FO	IL CROGIOLO DI CORTESI SIMONA	P.ZZA GIOVANNI XXIII, 13 – FORLI'	N° 26 del 20/01/2011
205 FO	BRIORO SRL	VIA ALEXANDROS PANAGULIS, 3 – FORLI'	N° 27 del 20/01/2011
201 FO	CAMPORESI PASQUALE	C.SO GARIBALDI, 299 – FORLI	N° 28 del 20/01/2011
161 FO	FRASSINETI FRANCO	VIA PO', 6 - FORLI'	N° 25 del 20/01/2011

11A03693



CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° aprile 2011, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "B78", "X11", "D16", "J11", "M58" e "P43".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie "B78", "X11", "D16", "J11", "M58" e "P43" non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie "B77", "X10", "D15", "J10", "M57" e "P42".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

Si rende noto che, a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2011, l'Istat ha avviato la pubblicazione delle nuove serie dell'indice FOI senza tabacchi con base di riferimento all'anno 2010 uguale a 100 (la base di riferimento precedentemente utilizzata risaliva all'anno 1995). A seguito di tale decisione, che incide sul calcolo del valore di rimborso dei buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana a partire dal mese di aprile 2011, CDP ha provveduto a ricalcolare i valori dell'indice precedentemente pubblicati dall'Istat, al fine di renderli coerenti con quelli espressi nella nuova base di riferimento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

11A04012

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Brenta, nel comune di Nove

Con decreto 17 dicembre 2010, n. 1039, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2011, reg. n. 1, foglio n. 155, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Brenta nel comune di Nove (VI), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 6 p.lla 245.

11A03827

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Tagliamento, nel comune di Venzone

Con decreto 17 dicembre 2010 n. 1038, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2011, registro n. 1, foglio n. 156, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Tagliamento nel comune di Venzone (Udine), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 31 particella 78.

11A03828

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4136
Yen	114,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,417
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,86990
Fiorino ungherese	269,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0410
Nuovo leu romeno	4,1165
Corona svedese	8,9310
Franco svizzero	1,2746
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8910
Kuna croata	7,3830
Rublo russo	40,0325
Lira turca	2,2022
Dollaro australiano	1,4006
Real brasiliano	2,3517
Dollaro canadese	1,3890
Yuan cinese	9,2633
Dollaro di Hong Kong	11,0186
Rupia indonesiana	12312,12
Shekel israeliano	5,0050
Rupia indiana	63,3930
Won sudcoreano	1590,46
Peso messicano	16,9646
Ringgit malese	4,2814
Dollaro neozelandese	1,9096
Peso filippino	61,345
Dollaro di Singapore	1,7884
Baht tailandese	42,804
Rand sudafricano	9,7796

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04346



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4128
Yen	114,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,558
Corona danese	7,4572
Lira Sterlina	0,87410
Fiorino ungherese	267,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,0197
Nuovo leu romeno	4,1020
Corona svedese	8,9455
Franco svizzero	1,2817
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8830
Kuna croata	7,3865
Rublo russo	40,0485
Lira turca	2,1930
Dollaro australiano	1,3888
Real brasiliano	2,3412
Dollaro canadese	1,3816
Yuan cinese	9,2634
Dollaro di Hong Kong	11,0122
Rupia indonesiana	12295,38
Shekel israeliano	5,0289
Rupia indiana	63,2230
Won sudcoreano	1581,61
Peso messicano	16,9183
Ringgit malese	4,2723
Dollaro neozelandese	1,8893
Peso filippino	61,342
Dollaro di Singapore	1,7830
Baht tailandese	42,737
Rand sudafricano	9,7521

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04347

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4211
Yen	115,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,450
Corona danese	7,4572
Lira Sterlina	0,86780
Fiorino ungherese	270,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	4,0338
Nuovo leu romeno	4,1288
Corona svedese	8,9320
Franco svizzero	1,2843
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9060
Kuna croata	7,3750
Rublo russo	40,0990
Lira turca	2,2311
Dollaro australiano	1,4039
Real brasiliano	2,3655
Dollaro canadese	1,3911
Yuan cinese	9,3039
Dollaro di Hong Kong	11,0763
Rupia indonesiana	12382,64
Shekel israeliano	5,0094
Rupia indiana	63,8860
Won sudcoreano	1597,64
Peso messicano	17,0204
Ringgit malese	4,3010
Dollaro neozelandese	1,9120
Peso filippino	61,594
Dollaro di Singapore	1,7950
Baht tailandese	42,974
Rand sudafricano	9,8138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04362



MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica all'estratto del decreto n. 557/P.A.S.22673-XV.J(5328) del 15 dicembre 2010, relativo ai manufatti esplosivi

Nell'estratto del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/P.A.S.22673-XV.J(5328) del 15 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2011, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi,

la denominazione:

«ALESSI 2900 D.O. AV 2900 (massa attiva g 3972,0)»

è rettificata come segue:

«ALESSI 2009 D.O. AV 2009 (massa attiva g 3972,0)».

11A03829

Soppressione della Parrocchia Madonna di Guadalupe, in Andria

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 febbraio 2011, viene soppressa la Parrocchia Madonna di Guadalupe, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

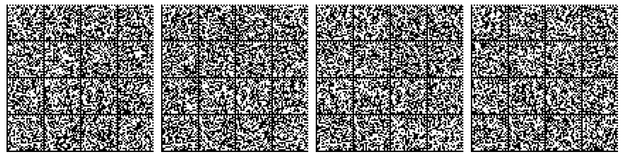
Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria.

11A03830

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-074) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

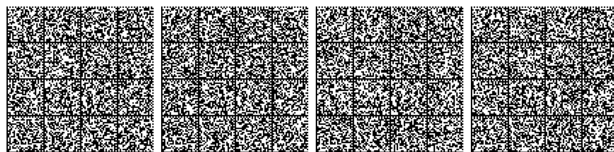
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

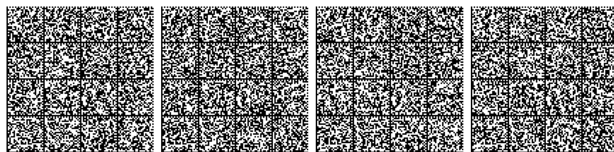
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

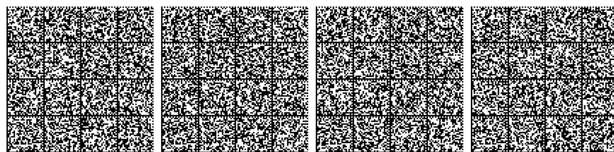
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

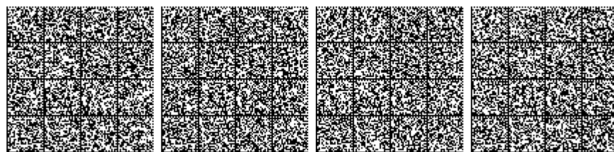
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





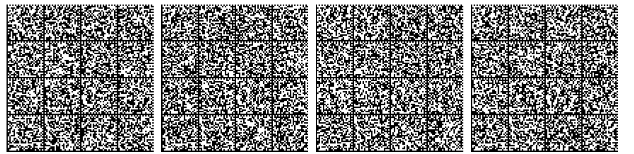


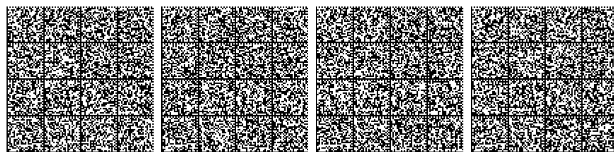














€ 1,00

